COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

1.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **D'ALEMA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **CASTELLUCCI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 1

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti (488) . . 1

PRESIDENTE 1, 2, 9, 15, 22, 26, 27 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39

ANTONI 2, 38

BERNARDINI 12, 24, 25, 27, 28, 29, 30

CITTERIO 14

COLUCCI 25, 27, 30, 37, 39

GARZIA 9

GORIA 25, 32, 35, 36, 37, 38

GUNNELLA 11, 12, 23, 24, 26

NOVELLINI 15, 35

PANDOLFI, *Ministro delle finanze* . . 1, 12, 15 16, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 39

RUBBI EMILIO, *Relatore* 2, 15, 16, 23 29, 30, 32, 34, 38, 39

SARTI 26

USELLINI 13, 16

Votazione segreta 39

La seduta comincia alle 9,50.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Prandini e Zàrro sono sostituiti rispettivamente dai deputati Savino e Pellizzari.

Discussione del disegno di legge: Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti (488).

PRESIDENTE. Prima di iniziare la discussione del disegno di legge oggi iscritto all'ordine del giorno do la parola al Ministro delle finanze che ha chiesto di fare una dichiarazione.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Desidero precisare alla Commissione che il testo di un presunto decreto integrativo e correttivo del decreto presidenziale n. 633 del 1972, riguardante l'imposta sul valore aggiunto, pubblicato ieri da un autorevole quotidiano di informazione, non è stato mai approvato dal Consiglio dei ministri, né trasmesso alla Commissione dei trenta. La fuga di notizie riguarda la penultima redazione di un testo da parte che il Governo si riserva di esaminare perché non è neppure coordinato con l'articolo 12 del disegno di legge che oggi dobbiamo discutere.

Il mio predecessore soleva definire questo giornale, che pubblicava di solito testi di lavoro ottenuti non si sa da quale fonte, come la « Gazzetta ufficiale *bis* ». Per la verità, io ho cercato di usare sempre ogni diligenza perché non avvenissero fughe di notizie. Debbo ricordare che episodi quali quello deplorato avvengono

dal 1972; da quando, cioè, è iniziata la emanazione dei decreti delegati, i cui testi risultavano pubblicati anticipatamente in forma parziale e poco attendibile sulla stampa d'informazione.

Voglio precisare, per il rispetto dovuto al Parlamento e alle commissioni parlamentari, che il documento pubblicato non ha il carattere che il giornale gli attribuisce e che quando il Governo intende avvalersi della delega concessagli in base all'articolo 17 della legge delega, lo fa nelle forme rituali.

Si tratta semplicemente della fuga di un testo. Probabilmente il giornale è caduto in equivoco: avendo sentito che il Consiglio dei ministri avrebbe esaminato il testo che riguardava le sanzioni, ha pensato che, siccome nel testo pubblicato c'è un articolo che riguarda le sanzioni, si trattasse del medesimo testo. In realtà si tratta di cose completamente diverse.

ANTONI. Desidero esprimere personalmente, nella mia qualità di componente la Commissione dei trenta e a nome del gruppo comunista, la soddisfazione per la dichiarazione che il Ministro ha ritenuto di dover rendere alla nostra Commissione e quindi al Parlamento.

Debbo aggiungere che questa soddisfazione resta offuscata dal fatto che si è riconosciuto apertamente da parte di un ministro, sia pure cessato dall'incarico, ciò che di fatto il giornale economico menzionato rappresenta, vale a dire una « Gazzetta ufficiale *bis* », la quale non offre certo le garanzia dell'autenticità dei provvedimenti.

Se questo è il frutto, come ha affermato l'onorevole Ministro, di fughe di notizie, noi auspichiamo che tali fughe siano rese limitate o impossibili. Non voglio nemmeno nascondere il disappunto, come membro del gruppo comunista e come componente di questa Commissione, che ho avuto ieri nel leggere il provvedimento, soprattutto in relazione alla deduzione che esso sarebbe stato assunto senza nessun preventivo contatto con il Parlamento e con la Commissione. Tali contatti, invece, sono stati tenuti e instaurati dal Ministro e su tale proficuo metodo noi manifestiamo ancora una volta e pubblicamente l'apprezzamento. Un comportamento diverso, invece, avrebbe potuto indicare le linee di un metodo che non avremmo potuto apprezzare.

PRESIDENTE. È ben nota la correttezza del Ministro delle finanze. Lo ringraziamo per aver fornito il chiarimento che era atteso da alcuni colleghi. Non possiamo che prendere atto della sua dichiarazione. Si tratta di un episodio della « guerra per l'informazione ». A volte gli esiti di tale « guerra », data la delicatezza della materia, creano difficoltà al nostro lavoro e a quello del Governo. Ringrazio nuovamente il ministro Pandolfi.

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti ».

L'onorevole Emilio Rubbi ha facoltà di svolgere la relazione.

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Il contenuto del disegno di legge al nostro esame è prevalentemente rivolto a regolare gli effetti immediati della nota sentenza numero 179 del 15 luglio 1976 della Corte costituzionale, sentenza che dichiarava costituzionalmente illegittime le norme sia del testo unico del 29 gennaio 1958, n. 645, sia dei decreti presidenziali n. 597 e n. 600 del 29 settembre 1973, norme nelle quali, in particolare, ai fini dell'imposta complementare e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si prevedeva il concorso dei redditi della moglie con quelli del marito e l'imputazione del reddito complessivo al marito medesimo, considerando le norme stesse il marito quale unico soggetto passivo di imposta.

La pronunzia della Corte costituzionale produce effetti di fronte ai quali il provvedimento in esame tende a regolare la materia solo per quanto inerisce l'emergenza ed è atto a consentire la definizione dei rapporti tributari e la riscossione delle imposte dovute dai coniugi, per la parte che non sconta l'effetto di cumulo sui redditi prodotti nel 1974 e negli anni precedenti.

È chiaro che gli effetti duraturi del contenuto della pronunzia menzionata dovranno essere oggetto di un altro e più rilevante provvedimento legislativo, atto a creare un nuovo regime, cioè a indicare le norme capaci di interessare il più lungo periodo per quanto attiene appunto la tassazione del reddito dei coniugi nel nostro paese.

Ci auguriamo che questo secondo provvedimento, preannunciato dal Governo,

possa identificare le più equilibrate soluzioni e indicare la linea più coerente e durevole in ordine al problema oggetto di considerazione e tale da consentire che la normativa possa rimanere ferma per il più lungo periodo possibile, dando cioè la certezza delle norme e quindi del rapporto tra contribuenti e fisco.

Il provvedimento in discussione, come è stato detto, è invece rivolto esclusivamenet a risolvere gli immediati problemi che vengono posti dal contenuto della pronunzia della Corte costituzionale, allo scopo appunto di definire, alla luce di quanto dalla Corte costituzionale stabilito, i rapporti tributari in essere in questo momento e la riscossione delle medesime imposte dovute dai coniugi. Ma non solo di questa materia si interessa il provvedimento in discussione; infatti esso è rivolto anche a dettare nuove norme in materia di riscossione dell'IVA, del versamento degli acconti sulle ritenute di imposte che gli istituti di credito effettuano nei confronti dei portatori di conti correnti e di depositi a risparmio. Il contenuto del provvedimento quindi non è – ripeto – esclusivamente rivolto a definire i rapporti in essere e la riscossione delle imposte dovute dai coniugi alla luce della precitata sentenza della Corte costituzionale, ma anche a questi altri temi che ora ho indicato. Ritengo pertanto che, proprio in relazione ed in conseguenza della pregevolezza del testo legislativo in discussione, sia opportuno modificare il titolo del provvedimento, onde rendere se non più facile almeno più agevole la consultazione dei testi di legge da parte dei contribuenti e degli operatori in campo tributario.

Potrebbe, ad esempio, ma non intendo a riguardo proporre formalmente un emendamento, completarsi il titolo aggiungendo: « e disposizioni sulla riscossione dell'IVA e altre norme » oppure, in termini ancora più generici « e altre disposizioni tributarie » atteso appunto che se è pur vero che la normativa attualmente non citata nel titolo ha il punto di maggior rilievo nella modifica della riscossione dell'IVA è peraltro vero che non di minore importanza risulta la disposizione che modifica le norme del versamento degli acconti da parte delle aziende di credito.

Ritornando ora alla parte prevalente del disegno di legge in discussione desidero brevissimamente ricordare ai colleghi come la pronunzia della Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 136 della Costituzione e dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, produca come conseguenza che la norma riconosciuta incostituzionale cessa di avere efficacia il giorno successivo a quella della pubblicazione della decisione della Corte costituzione e dalla stessa data non può più essere applicata; l'interpretazione concorde è che l'efficacia delle pronunzie sia retroattiva. Efficacia retroattiva non assoluta ma relativa, valendo cioè limitatamente a quei rapporti che, non essendo interamente esauriti, sono ancora suscettibili di produrre effetti per regolare i quali appunto si dovrebbe fare nuovamente ricorso alle norme dichiarate incostituzionali della Corte. La difficoltà sorge nell'identificare quando e in quali condizioni possono essere considerati esauriti i rapporti. Certo è evidente che quando sia intervenuta sentenza passata in giudicato o si sia verificata la prescrizione del diritto, quando cioè si sia di fronte ad ostacoli di ordine processuale e sostanziale ben determinati, situazioni non più rimovibili, è chiaro che questi rapporti possono essere considerati esauriti.

Sul piano particolare dei rapporti tributari, il legislatore, e, per essere precisi, il Governo nell'assumere l'iniziativa legislativa era di fronte alla domanda circa i criteri cui attenersi nella individuazione dei rapporti da considerarsi esauriti. Il Governo dichiara di essersi attenuto alla pronuncia ripetutamente espressa dalla Corte di cassazione al riguardo, e cioè che, citando direttamente dalla pronunzia della Corte di cassazione, « né l'acquisto del carattere di definitività, da parte dell'atto di accertamento della base imponibile di una imposta, né la successiva iscrizione a ruolo per la riscossione, importano di per sé stessi l'esaurimento del rapporto tributario ». Esaurimento che « si verificherà soltanto con la corresponsione del tributo o l'intervento di altro mezzo estintivo della relativa obbligazione ».

Pertanto un accertamento divenuto definitivo e una conseguente messa a ruolo per la quale non sia intervenuto ancora il completo pagamento non può considerarsi come rapporto esaurito.

Di conseguenza, nei confronti di questa fattispecie deve poter operare l'effetto della sentenza della Corte costituzionale poiché si è di fronte ad un'imposta pro-

gressiva che, in quanto applicata sul reddito del marito e su quello della moglie cumulati, produce effetti diversi rispetto ad un'applicazione fatta partitamente sul reddito della moglie e su quello del marito, configurandosi quindi non più una soggettività tributaria da parte del solo marito ma una soggettività tributaria sia da parte del marito sia da parte della moglie.

In altre parole, l'originaria obbligazione è scissa in due obbligazioni che fanno capo rispettivamente alla moglie ed al marito.

Allora, in relazione alla scissione di queste due obbligazioni ed in relazione alla progressività delle aliquote oggetto di considerazione, si è ritenuto necessario ed indispensabile procedere alla riliquidazione dell'intero debito d'imposta proprio alla luce dei princìpi affermati dalla precitata sentenza della Corte costituzionale.

L'articolato, per quanto attiene all'imposta sul reddito delle persone fisiche e ad una regolamentazione che sia effettuata in base al contenuto della sentenza della Corte costituzionale, prevede due distinte procedure per la rideterminazione del reddito; prevede cioè, per i coniugi che abbiano interesse a ricevere una notificazione del proprio reddito, l'onere di fare una seconda dichiarazione al fisco rispetto a quella primitiva che avevano fatto sulla base delle norme in vigore prima della pronuncia della Corte costituzionale. Consente cioè ai coniugi che oggi, alla luce delle nuove disposizioni, non intendano più riconoscersi nella dichiarazione ieri compiuta dal marito quale unico soggetto d'imposta, di dichiarare ciò esplicitamente al fisco facendo una nuova denuncia per ottenere anche due separate procedure di riscossione dell'imposta riliquidata.

Per quei coniugi che, invece, intendano riconoscersi nella dichiarazione a suo tempo presentata alla luce delle norme allora in vigore, gli effetti della sentenza – cioè il calcolo di un'imposta partitamente sul reddito del marito e su quello della moglie e non su quello cumulato – sono garantiti attraverso un'automatica ririliquidazione dell'imposta con riscossione notificata in una sola cartella esattoriale intestata al marito.

Si consente cioè ai coniugi l'alternativa tra l'assunzione di una iniziativa tendente, con una nuova dichiarazione, ad una riliquidazione d'imposta che comporta una doppia riscossione e l'affidarsi ad una riliquidazione d'ufficio da parte degli uffici finanziari: vedremo dopo avvalendosi di quali strumenti ed attraverso quali procedure. Il che produce gli stessi effetti in ordine all'ammontare del debito d'imposta, ma, per quanto attiene alla riscossione, agisce nel senso di prevedere una sovrariscossione sulla persona del marito.

Pare di capire che sottinteso a questa normativa sia il convincimento secondo cui tutte le coppie nelle quali non abbia ad insorgere conflittualità tra marito e moglie abbiano a perseguire la procedura in base alla quale la riliquidazione dell'imposta avviene d'ufficio e che, per contro, il ricorso alla procedura di cui all'articolo 1 del disegno di legge in discussione sia scelto pressoché esclusivamente da quelle coppie in cui la moglie non intenda riconoscere alla dichiarazione allora fatta dal marito una piena capacità di interpretazione dei redditi della famiglia.

Pare legittimo, a mio avviso, il compiacimento con cui il Governo sottolinea l'esistenza della concreta possibilità di addivenire alla seconda procedura, di cui all'articolo 3, cioè alla riliquidazione d'imposta d'ufficio.

Legittimo pare questo compiacimento perché non vi è dubbio che solo dopo il 1975 e non prima di tale anno nella storia dell'organizzazione dell'amministrazione finanziaria è possibile dar luogo a tale tipo d'impostazione, consentendo una liquidazione d'imposta senza obbligare il contribuente ad assumere iniziative e, più precisamente, a compiere alcuni adempimenti.

Soltanto dopo il 1975, cioè dopo la decisione assunta dal Ministro delle finanze, non certo, in quel momento, con facilità e, tra l'altro, in un clima non particolarmente roseo – ricordiamo tutti come la decisione assunta dal Ministero delle finonze cadesse al termine di una lunga agitazione dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria – si è stabilita una nuova procedura nel trattamento non manuale dei modelli 740.

È stata certamente una decisione provvida sia perché consente oggi a questa nuova procedura di inserirsi come prima di una serie di procedure che il Ministro delle finanze intende instaurare e sta instaurando, sia perché, dinanzi al problema specifico che si è posto in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale,

non vi è dubbio che senza quella decisione di trattamento non manuale dei modelli 740 non sarebbe stato possibile consentire ai cittadini di ricevere una riliquidazione dell'imposta secondo le nuove norme ma si sarebbe richiesta, di necessità, ai cittadini una iniziativa e, in particolare, una serie di adempimenti che non solo sono fastidiosi per i contribuenti ma che, in alcuni casi, possono essere eseguiti dai contribuenti medesimi con estrema difficoltà stante la non facile conservazione dei dati e dei documenti sulla base dei quali chiedere ed ottenere, ad esempio, la detrazione degli oneri di cui alla normativa in vigore.

I risultati di questa procedura, in base alla quale i modelli n. 740 non furono più trattati manualmente, confortano la scelta fatta nel 1975.

Ai risultati che furono messi in conto allora, si è aggiunta la possibilità di riliquidare separatamente l'imposta per i coniugi, evitando, oltre a quegli inconvenienti che menzionavo prima, per i contribuenti, anche il ricorso a procedimenti che avrebbero bloccato l'attività degli uffici. Ovviamente non può essere concessa un'alternativa al contribuente per quel che concerne l'imposta complementare. È chiaro che non si può non procedere manualmente nel riesame di nuove dichiarazioni. Pertanto i coniugi devono presentare una nuova dichiarazione perché l'imposta sia ricalcolata, ai sensi della pronuncia della corte.

Risulta particolarmente equo, sia nel caso dell'IRPEF, sia nel caso della complementare, che la moglie, nel presentare la dichiarazione prevista da queste norme, possa, per ciascuno degli anni per cui chiede la riliquidazione, presentare una serie di documenti, in forza dei quali può avere detrazioni diverse e di maggiore importo rispetto a quelle consentite dalla dichiarazione del marito. Mi pare, tuttavia, che questo sia collegato pressoché esclusivamente a motivi di carattere giuridico e molto meno a esigenze scaturenti da leggi non scritte, ma più sentite. Per essere più esplicito: per le famiglie in cui la moglie ebbe a sottoscrivere la denuncia presentata dal marito, sottostante, non ad un obbligo di legge, ma ad un invito che veniva rivolto dal modulo, non è possibile oggi, nella nuova dichiarazione, aggiungere ulteriori detrazioni rispetto a quelle incluse nella precedente dichiarazione. Così la famiglia che ha inteso soddisfare ogni richiesta contenuta nel modulo di dichiarazione finisce con l'essere posta in condizione di inferiorità.

Valido appare quanto il disegno di legge prevede in ordine alla impossibilità di avanzare richieste di riliquidazione nel caso in cui il reddito sia stato accertato in modo sintetico. Lo stesso è stato disposto per quei redditi che sono stati definiti a norma della legge del 19 dicembre 1973, n. 823 (quella sul condono), proprio in relazione al fatto che in questo caso si è giunti ad una determinazione transattiva dell'imposta, tra l'altro concessa in via di agevolazione al contribuente.

Pare non è irrilevante soffermarsi sul problema inerente alla diminuzione di gettito fiscale conseguente all'immediato recepimento del contenuto della sentenza della corte.

Per quanto attiene al periodo di imposta 1974, la perdita di gettito è stimata in 500 miliardi. Il gettito complessivo era stato stimato in 2100 miliardi, evidentemente al lordo dell'effetto di cumulo. Risulterebbe quindi in via preventiva di 1600 miliardi l'ammontare del gettito residuo da considerarsi, sempre che l'approvazione del provvedimento da parte del Parlamento avvenga entro il più breve periodo possibile. Mille miliardi sarebbero di competenza del corrente esercizio, mentre per i restanti 600 miliardi la competenza sarebbe quella del prossimo esercizio 1977.

Dinanzi a questa considerazione, vale a dire alla perdita di gettito per il periodo di imposta 1974 e senza intervenire nella valutazione della previsione di quella che potrà essere la diminuzione del gettito che negli anni successivi avremo in relazione al fatto che il cumulo non potrà più essere attuato, è particolarmente brillante la soluzione adottata dal ministero e dal Governo e inserita nel provvedimento in esame, secondo la quale si riuscirà ad introitare 420 miliardi nel corso del 1976, in più di quanto non potesse essere introitato sulla base della normativa fino a questo momento vigente, in relazione appunto al contenuto dell'articolo 11, che stabilisce che le aziende di credito, in acconto del versamento delle ritenute che operano sugli interessi relativi a conti correnti e depositi, debbono versare non più un terzo dei medesimi alla data del 31 luglio, così come stabili-

sce il decreto 18 marzo 1976 n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976 n. 249, bensì due terzi dell'ammontare rispettivamente alle date del 31 luglio e del 30 novembre.

Con l'approvazione, che il Parlamento potrà concedere, di tali articoli inseriti nel provvedimento di legge in esame, anche agli effetti dell'ammontare del gettito dell'imposta non abbiamo ripercussioni negative, se non per poco meno di un centinaio di miliardi.

Per quanto riguarda gli articoli, desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul quinto comma del primo articolo. In esso c'è la riprova di quanto prima affermavo, cioè nel caso in cui, come previsto dall'articolo 1, la riliquidazione dell'imposta sia effettuata sulla base di una richiesta di uno dei coniugi, non ci si può scostare dalla presunzione che, avendo il marito presentato la prima denunzia e avendo egli pagato, eventualmente anche con i soldi o con le risorse della moglie, non possano altro che nei confronti del marito medesimo essere detratte le somme già pagate.

Nel confronto tra l'articolo 1 e l'articolo 3 potrebbe risultare iniquo che, nel caso di riliquidazione automatica da parte dell'ufficio, fosse possibile detrarre la imposta pagata in parti corrispondenti all'ammontare di redditi, sia per la moglie sia per il marito, rispetto invece alla possibilità di detrazione solo nei confronti del marito, che è riservata dall'articolo 1 alla procedura conseguente ad una assunzione di iniziativa, cioè alla nuova presentazione di dichiarazione da parte di uno dei due coniugi, in particolare della moglie. Invece questo, così come poi risulta in tutto l'articolo successivo, è in qualche misura posto, anche in questo caso non a svantaggio del contribuente, proprio allo scopo di indurre il più possibile i contribuenti medesimi ad avvalersi della normativa di cui all'articolo 3, sulla base della quale automaticamente viene riliquidata l'imposta secondo le nuove norme.

Nell'articolo 3, secondo comma, appare poi necessario procedere ad un emendamento. Evidentemente è stato commesso un errore da parte del proto e il secondo comma non è stato accorpato in un unico comma con il testo precedente. Occorre quindi dire: « Le disposizioni del precedente comma », anziché « di questo comma ». Per quanto riguarda il contenuto del comma medesimo, voglio sottolineare come appaia equo che la riliquidazione non sia realizzata nei casi nei quali l'effetto di cumulo già venga escluso per disposizione di legge precedente, cioè per i contribuenti che arrivino fino ai cinque milioni.

Per quanto concerne l'articolo 4, mi pare doveroso sottolineare come si sia chiarito con precisione che non solo nel caso in cui l'imposta non sia stata interamente pagata ciascuno dei due coniugi può chiedere la riliquidazione, ma anche nel caso in cui, pur essendo stata interamente pagata l'imposta relativa al reddito dichiarato, sia stato dopo la pronuncia della Corte costituzionale e prima dell'entrata in vigore di questa legge, notificato un accertamento di rettifica o d'ufficio, non divenuto evidentemente definitivo prima della pronuncia della Corte. In questo modo sono state coperte anche le esigenze, per quanto attiene l'imposta complementare ,di quei coniugi che avevano già interamente pagato sulla base del dichiarato, ma che avevano ricevuto un accertamento di rettifica dal luglio scorso.

Ovviamente i giudizi pendenti sono dichiarati estinti se riguardano solo redditi o oneri della moglie, che ha facoltà di proporre nuova dichiarazione; se riguardano redditi anche del marito proseguono ai soli fini della decisione delle imposte dovute dal marito e liquidati dopo che sia divenuto definitivo l'accertamento.

È ovvio che nel caso in cui la richiesta sia stata fatta soltanto dal marito deve essere accertato da parte degli uffici il reddito nei confronti della moglie per consentire a questa il pagamento separato. Cioè, se la richiesta è fatta solo dal marito l'ufficio ha bisogno di compiere un accertamento nei confronti della moglie, nei confronti della quale, fino a quel momento, non essendo soggetto di imposta, nulla risultava presso gli uffici finanziari.

Per quanto riguarda l'articolo 7, desidererei richiamare l'attenzione dei colleghi in particolare su quanto previsto dal primo comma, che recita esattamente « l'imposta sul redito delle persone fisiche relativa all'anno 1974 liquidata ai sensi degli articoli 1 e 3 è iscritta in ruoli straordinari formati e consegnato alla intendenza di finanza entro il 31 dicembre 1976 ». Tale data infatti ha suscitato qualche perplessità anche nel relatore, essendo forse più prudente spostare il suddetto termine

al 31 gennaio o al 28 febbraio del 1977. Se è pur vero che i nuovi ruoli debbono nascere se non esclusivamente almeno prevalentemente dalle riliquidazione automatica che può essere fatta valendosi dei nastri magnetici giacenti presso il consorzio, è altrettanto vero che la data del 31 dicembre 1976, solo che slitti minimamente la data di aprovazione del provvedimento in discussione, può comportare un certo rischio; un rischio per l'amministazione che parrebbe opportuno azzerare con un prolungamento del termine.

Per quanto riguarda invece il termine del 31 dicembre 1977, di cui al secondo comma dell'articolo 7, entro il quale dovranno essere notificate le nuove cartelle ai fini della imposta complementare, può sorgere obiettivamente nell'ambito della Commissione una domanda: se non sia preferibile, cioè, sollecitare gli uffici finanziari a compiere entro e non oltre il prossimo anno la riliquidazione delle imposte afferenti agli anni passati, per poter poi, nel periodo successivo, dispiegare tutta la propria capacità lavorativa nell'accertamento delle imposte di cui al presente provvedimento; e se anche per queste imposte la data del 31 dicembre 1977 non comporta il rischio di non effettuare le notificazioni in tempo utile.

Faccio presente che i provvedimenti di modifica dei termini entro i quali le notificazioni potranno essere presentate per l'imposte attinenti agli anni passati non oltrepassano la data del 31 dicembre; cioè i provvedimenti oggi in vigore non prevedono che si oltrepassi per le imposte passate la data del 31 dicembre. Ho voluto però presentare l'alternativa dinanzi alla quale siamo perché possa essere, con serenità, dato un giudizio tale da privilegiare l'uno o l'altro degli obiettivi. Gli obittivi sono due: 1) costringere gli uffici ad un ritmo più serrato nel 1977, tale che possano assolvere il loro compito esclusivamente rivolto alle nuove imposte; 2) privilegiare l'azzeramento del rischio che non venga affettuata una qualche notificazione di accertamento.

Non ritengo di avere altri problemi specifici da sottolineare per quanto atitene ai primi dieci articoli del provvedimento in discussione, inerenti alla riliquidazione delle imposte sul reddito dei coniugi, all'IRPEF e alla complementare fino al 1974.

Ho già sottolineato l'importanza dell'articolo 11 per quanto attiene ai flussi di cassa del tesoro e alla possibilità di aumentare il gettito nel corso del 1976 di 420 miliardi. Sempre circa l'articolo 11, desidero sottolineare che la nuova norma stabilisce un nuovo regime per il futuro: essa non si configura soltanto atta a riequilibrare le finanze dello Stato nel corso del 1976 a seguito dello squilibrio causato dal dover ottemperare agli obblighi posti dalla sentenza della Corte costituzionale, ma risponde anche alla esigenza di definire con maggior rigore il *quantum* che gli istituti di credito devono versare in acconto delle ritenute di imposta che i medesimi operano nei confronti dei loro clienti per i depositi e per i conti correnti; voglio dire che con queste norme si stabilisce che detti acconti debbano essere pari non più a 1/3 ma a 2/3 e corrisposti stabilmente alle date del 31 luglio e 30 novembre. Ne consegue che si introduce un regime stabile che raddoppia l'acconto che veniva versato dagli istituti di credito in ciascun esercizio ed è evidente che nel prossimo esercizio, per l'avvenuta anticipazione di 2/3 anziché di 1/3, non si avranno conseguenze negative e quindi diminuzione delle entrate ma appunto, per l'entrata in vigore di questo nuovo regime, permarrà anche nel 1977 questa maggiore entrata.

All'articolo 12 il provvedimento in discussione innova per quanto attiene ai sistemi di riscossione dell'IVA.

I pagamenti dell'IVA sono previsti dagli articoli 27, 30, 31 e 33 del decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 633 e successivi decreti delegati e leggi ordinarie di modifica.

I pagamenti mensili, quelli del conguaglio annuale, quelli per contribuenti con volume d'affari fino a due milioni, trimestrali e semestrali, devono effettuarsi mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito previste dall'articolo 54 del regolamento sul patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Con questa norma si intende consentire ai contribuenti di avvalersi del metodo dell'autoliquidazione dell'imposta tramite delega ad un istituto di credito, così come l'articolo 17 della « miniriforma » Visentini consentiva di fare ai contribuenti per i loro debiti d'imposta inerenti all'IRPEF.

Pare di poter giudicare favorevolmente tale iniziativa del Governo perché permet-

te ai contribuenti di ottemperare al'obbligo del pagamento, entro le scadenze previste dalla legge, dell'imposta sul valore aggiunto senza doversi recare di necessità agli uffici dell'IVA potendo essi effettuare il versamento presso le sedi che saranno liberamente scelte.

Va sottolineato, per altro, come l'entrato in vigore di tale norma sia collegata anche alla possibilità per i clienti di non effettuare più le denunce mensili, trimestrali e semestrali, sostituendole con apposite annotazioni sul registro dei corrispettivi.

Anche in ordine a questa normativa ritengo che non si possa non esprimere un giudizio positivo, non fosse altro che per il fatto che essa va incontro alla sentit aesigenza di minori adempimenti da parte del contribuente.

D'altro canto non può sfuggire all'attenzione dei membri della Commissione e del Ministro il rischio che, il contribuente, pur dovendo evidentemente effettuare il pagameneo di un'imposta alla scadenza dovuta mediante delega alla banca, sia indotto a ritenere che meno facilmente il controllo possa essere effettuato dagli uffici competenti.

Sorge cioè la domanda se l'introduzione, pur provvida, di queste facilitazioni, sia per quanto attiene alle sedi di pagamento sia per quanto attiene al non perpetuarsi dell'obbligo di presentazione delle denunce mensili, trimestrali e semestrali, comporti un certo giudizio di allentamento delle possibilità di controllo o comunque agisca psicologicamente in senso negativo nei confronti dei contribuenti.

Ho sottolineato questa preoccupazione, e desidererei richiamare in particolar modo l'attenzione del Ministro sulla necessità che, sia pure tramite l'attestato rilasciato dalla banca al contribuente per il mandato di pagamento agli uffici dell'IVA di quanto è dovuto, sia garantito l'afflusso di quei dati che dagli uffici sono considerati necessarî ad una gestione regolare dell'imposta.

Voglio cioè dire che nel testo in discussione, così come si presenta, non sono specificati i dati necessarî al controllo della gestione dell'imposta che il decreto del Ministro delle finanze obbliga il contribuente a fornire.

In altre parole, al termine dell'ultimo comma dell'articolo 12 si legge: « La disposizione di questo comma si applica dalla data indicata nel decreto del Ministro delle finanze con il quale saranno stabiliti i termini e le modalità delle annotazioni », ma si dovrebbe leggere anche: « Saranno stabiliti altresì i dati che dovranno essere comunicati dal contribuente » e non mi soffermo, per il momento, ad indicare a chi debbano o possano essere comunicati: se alla banca oppure all'amministrazione finanziaria..

Pare a me che si sia in carenza di una specificazione necessaria al Ministro delle finanze per poter emanare un decreto che stabilisca per il contribuente l'obbligo di cui si è detto.

Dal testo attuale dell'ultimo comma dell'articolo 12 pare di capire che nel decreto del Ministro delle finanze possano essere stabiliti soltanto i termini e le modalità di annotazione dei corispettivi sul registro delle fatture e non anche i dati che il contribuente è egualmente tenuto a comunicare agli uffici.

Così pure al terzo comma dell'articolo 12 si usa una formula che può forse, signor Ministro, consentire interpretazioni e soprattutto esecuzioni capaci di garantire al Ministero delle finanze la conoscenza di tutti i dati necessarî; ma certamente si tratta di una forma un po' sfumata o non sufficientemente esplicita in ordine agli adempimenti che si intende porre a carico degli istituti di credito nel momento in cui ai medesimi si riconosce per legge la commisisone dello 0,25 per cento dell'importo del pagamento effettuato all'ufficio competente, con un minimo di mille lire ed un massimo di trentamila lire per ogni singola operazione, da trattenere sull'ammontare del pagamento.

La domanda è, allora, se la formulazione del terzo comma dell'articolo 12 non sia eccessivamente ermetica o, per dirla in altri termini, non sia tale da porre dei problemi nel momento in cui si procederà all'emanazione del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, nel quale si specificheranno le modalità.

Non vorrei che dalle banche potesse essere considerato un abuso di potere del Ministero un decreto che ponesse in capo ad esse l'onere di trasmettere i nastri magnetici su cui è registrato quanto è stato dichiarato dai contribuenti e, eventualmente, quanto è andato a far parte di quell'attestato di pagamento che ci accingiamo a consentire anche per l'IVA.

Sottolineo positivamente l'estensione alle piccole banche della possibilità di effettuare le operazioni connesse con le procedure di autotassazione, sia per l'IVA che per l'IRPEF.

All'articolo 13, il disegno di legge in discussione, contiene infatti norme intese ad introdurre nella disciplina della riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, modifiche conseguenti alle disposizioni innovative contenute nell'articolo 12. Così l'articolo 17 della legge del 2 dicembre 1975, n. 576 è modificato nel senso di includere le casse artigiane e rurali tra le aziende di credito cui può essere conferita la delega al pagamento ed è elevato da cinquecento a mille lire l'ammontare dell'importo minimo della commissione spettante all'azienda di credito.

L'articolo 13 infine prevede il pagamento dell'imposta anche tramite gli uffici postali, secondo modalità da determinare con successivo decreto ministeriale. La norma pertanto non è immediatamente operativa.

L'ultimo articolo stabilisce che le disposizioni degli articoli 12 e 13 avranno effetto dal primo gennaio 1977.

Al contrario rimane stabilito che l'abrogazione dell'onere della presentazione delle dichiarazioni IVA avverrà solo a seguito della emanazione del decreto da parte del Ministro delle finanze, cioè in data lasciata alla scelta discrezionale dell'amministrazione finanziaria.

Nel chiedere l'approvazione del provvedimento desidero sottolineare la logica e la coerenza dell'articolato, oltre la sollecitudine con cui adempie all'obbligo posto all'amministrazione finanziaria dalla sentenza della Corte costituzionale.

È importante che a tale obbligo si sia ottemperato senza porre a carico del contribuente particolari adempimenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GARZIA. Sarò molto breve, tenuto conto, soprattutto, della analiticità della relazione del collega Rubbi. Non intendo certo entrare in dettagli tecnici, ma intendo approfittare dell'occasione che ci viene offerta dalla discussione e dalla presenza del Ministro, per formulare alcune osservazioni.

Il provvedimento in esame viene definito come un provvedimento di emergenza, comunque destinato ad una soluzione di emergenza. Debbo rilevare che la promessa del Ministro per un intervento tempestivo dopo la sentenza della Corte è stata puntualmente mantenuta, forse anche lievemente in anticipo, rispetto ai tempi previsti, con la presentazione del disegno di legge n. 488

Nella relazione introduttiva viene dichiarato che presto seguirà un altro provvedimento, per sistemare definitivamente la materia. Sapremo quindi attraverso questo nuovo provvedimento come dovranno essere compilate le dichiarazioni dei redditi per il prossimo esercizio. Vorrei soltanto raccomandare al Ministro che tutto questo avvenga presto, per evitare che ci siano i consueti ritardi negli adempimenti finali, cioè nella prodisposizione della modulistica, ritardi che mettono normalmente in difficoltà il contribuente.

Mi sembra brillante il modo con il quale viene risolto il problema della retroattività. C'è un problema più grosso, ricordato dal relatore: è sorto qualche dubbio anche sul priblema del condono. Non credo che il problema sia rilevante, anche se forse qualche altro componente della Commissione prenderà in esame questo aspetto del provvedimento.

Mi pare di poter dire che complessivamente il disegno di legge in discussione è in linea con le dichiarazioni che il Ministro ha sempre fatto, e con le direttrici della politica sia di applicazione della legislazione finanziaria che della preparazione ed emanazione della nuova legislazione tributaria, vale a dire con le tre linee portanti delle procedure, dell'anagrafe tributaria, quindi degli investimenti, e del personale.

Abbiamo avuto la riprova che l'anagrafe tributaria non è, come si fece osservare in sede di discussione sulla relazione al bilancio, un fatto al di là da venire o da sperare, bensì un fatto *in fieri*.

C'è anche l'interessante articolo, a proposito dell'IVA, relativo al servizio delle banche, Ciò semplifica le procedure e rende disponibili per la amministrazione molti dipendenti, soprattutto di concetto, i quali potranno essere utilizzati in altri settori. Questo è enormemente positivo, considerando le carenze di organico dell'amministrazione finanziaria.

Il relatore ha richiamato il problema di quella che il Ministro Pandolfi ha definito una tregua legislativa. Questo provvedimento, insieme con gli altri relativi

all'emergenza economica, dovrebbe essere uno degli ultimi. Questo consentirebbe da un lato all'amministrazione di pervenire alla sistemazione e alla realizzazione di quanto fin qui elaborato; dall'altro al contribuente un lasso di tempo sarebbe necessario per capire e per sapersi orientare nel dedalo della legislazione tributaria. Il Ministro aveva anzi auspicato che si arrivasse alla formulazione di un testo unico, in modo da rendere tutto estremamente facile e chiaro.

Vorrei sapere dal Ministro la ragione per la quale all'articolo 2 è stabilito un termine in due diverse consistenze (20 giorni per il marito e 30 per la moglie). Se ne intravvede la ragione, ma preferirei che fosse il Governo a chiarirlo.

Vorrei chiedere su quali elementi di calcolo è basata la commissione dello 0,25 per cento riconosciuta alle banche. Vorrei anche chiedere se è stata stabilita o indicata la base monetaria che viene messa a disposizione delle banche per cinque giorni, e se dalla valutazione complessiva del ruolo che le banche svolgono derivino conseguenze giuridiche e tecniche.

Per quanto riguarda l'articolo 12, credo che da parte di molti contribuenti, soprattutto piccoli e medi, verrà accolta con largo favore l'abolizione della denunzia mensile ,trimestrale e semestrale. La metodologia proposta dal provvedimento, cioè l'annotazione sui registri delle vendite, dei corrispettivi previsti dagli articoli 23 e 24 del decreto n. 633 è certamente una semplificazione che verrà accolta con favore dai contribuenti.

C'è un aspetto del problema, che affrontai in sede di relazione al bilancio e che non mi pare sufficientemente risolto, non dal punto di vista legislativo, ma applicativo. La modifica del decreto presidenziale n. 633 (articolo 26), effettuata con decreto ministeriale n. 687 del 1974, prevedeva che si potessero non incrociare le note di credito, procedere per somma algebrica e arrivare alla determinazione mensile, trimestrale, semestrale e annuale dell'imponibile IVA. Questo costituiva evidentemente, senza alcun danno per lo Stato, una notevole semplificazione. Mi risulta che alcuni ispettorati compartimentali, alcuni ispettori e la stessa guardia di finanza non hanno ben recepito il contenuto del decreto ministeriale n. 687, che nell'ultimo capoverso è estremamente esplicito, nel senso che le variazioni di cui al secondo comma dell'articolo 26 originale possono essere non incrociate, ma ripartite.

Colgo l'occasione anche per ritornare rapidissimamente su un argomento che avevo proposto in sede di relazione al bilancio. Chiedo se è possibile elevare dai dieci ai venti milioni il limite per il secondo elenco dei rimborsi IVA. Attualmente alcuni imprenditori rimangono in coda, rispetto ad altri, che attendono il rimborso per cifre imponenti. Se si provvedesse una serie di piccoli imprenditori non dovrebbe subire un notevole carico di interessi passivi.

Non posso non preoccuparmi delle affermazioni rese dal Ministro in occasione della discussione sul bilancio le quali sembrano estremamente logiche all'amministrazione finanziaria, nel senso di partire dal basso, anziché dall'alto, in materia di controlli per l'IVA. Credo che sarebbe più logico partire dall'alto, per arrivare al basso: controllando le fonti di produzione, si avvierebbe una procedura di effettivo controllo, partendo dal basso, corriamo invece il rischio di effettuare una serie di atti che possono essere considerati vessatori.

È chiaro che si dovrà arrivare probazialmente ad alcuni controlli più incisivi dei precedenti, ma i controlli così come vengono configurati attualmente mi ricordano molto le imposte di consumo. In una cosa siamo stati estremamente apprezzati da parte dei lavoratori autonomi, dei commercianti e degli artigiani, nello spirito che animava il Governo e il Parlamento nella nuova riforma tributaria, nel senso cioè di semplificare al massimo gli adempimenti per rendere possibile al contribuente di compiere il suo dovere nel modo più semplice possibile.

Perciò io credo che certi tipi di sanzioni e di accorgimenti (si è parlato di bollini, di bollette di accompagnamento e, come sanzioni, di chiusura dell'esercizio, di ammende, di contravvenzioni), possono anche essere, nel quadro presente, giustificati; sarei tuttavia estremamente cauto perché lo scopo finale non è certo quello di vessare ma è quello di evitare l'evasione. Partendo, nella verifica, dall'alto i controlli evidentemente avrebbero un valore più incisivo e quindi meno preoccupante. Elimindosi il fenomeno dall'alto si evitano tante cose: non solo la necessità di controlli successivi e la parte punitiva

conseguente, ma anche quei fenomeni di concorrenza indebita che costituiscono uno dei fattori del fenomeno dell'evasione.

GUNNELLA. Devo dare atto al Governo non soltanto della solerzia nei tempi ma anche della accuratezza tecnica con cui presenta il provvedimento in discussione che riguarda sia le nuove norme per la riscossione delle imposte dei coniugi sia un nuovo meccanismo di riscossione dell'IVA.

La pregevole relazione che ci è stata offerta dal collega Rubbi Emilio ha chiarificato in termini estremamente precisi tutti gli aspetti tecnici del provvedimento, innovativo soprattutto per quanto riguarda l'IVA. Vorrei perciò fare alcune notazioni di ordine generale che sono in diretta connessione con la posizione assunta dal gruppo repubblicano rispetto al cumulo dei redditi,i separando in questa valutazione politica la prima parte del provvedimento dalla seconda, relativa all'IVA, che noi repubblicani condividiamo.

Ritengo innanzitutto utile una precisazione. A mio giudizio non ci si sarebbe dovuti attenere al concetto espresso dalla Cassazione riguardo ai rapporti esauriti. Nei delicati rapporti tributari tra contribuente e Stato occorre avere riguardo al momento decisivo del rapporto e cioè a mio giudizio, al momento in cui si determina da parte del contribuente la sua dichiarazione o, da parte dell'amministrazione, l'iscrizione in ruolo senza contestazione alcuna da parte del contribuente o dell'amministrazione. Se invece si fa riferimento, come fa la Cassazione, al completamento del rapporto in termini di pagamento, si determinano delle ingiustizie tributarie ma anche di ordine morale. In altre parole, coloro i quali avevano un rapporto già chiuso in termini di pagamento, non possono usufruire della riliquidazione. Coloro i quali, invece, erano morosi e quindi non avevano provveduto al pagamento o coloro che erano in contenzioso con l'amministrazione hanno il diritto alla riliquidazione e quindi al sostanziale pagamento di imposte in misura ridotta rispetto a quella che era stata predeterminata. Questa differenziazione, che è di ordine morale ma anche di ordine funzionale, a mio giudizio, potrebbe essere superata dall'amministrazione con una definizione ben precisa del concetto di definitività dei rapporti nel settore tributario; perché la Corte di Cassazione non è creativa di diritto sotto questo aspetto; è soltanto un fatto interpretativo che può anche non vincolare come non vincola i giudici che sono liberi nelle loro interpretazioni della legge.

Se si fosse avuta una precisa definizione di questo aspetto si sarebbe determinata una semplificazione dei rapporti tributari. Noi repubblicani, in ordine generale, riteniamo che il provvedimento in discussione era indubbiamente necessario dopo la sentenza della Corte costituzionale, ma riteniamo altresì che detta sentenza non sia così limpida come si ritiene e che contraddittoria sia l'interpretazione che ne è stata data da parte delle forze politiche e sindacali, la quale indubbiamente ha influito nella determinazione successiva che il Governo ha fatto per la elaborazione dei provvedimenti. Era ovvio che così si determinasse; era cioè formalmente necessario e ritengo che il provvedimento in discussione sia un provvedimento sostanzialmente definitivo perché i provvedimenti più vasti, che il Governo ha annunziato, sono soltanto enunciazioni tecniche di un princìpio che in questo provvedimento è insito; a meno che non si voglia poi ridiscutere questo problema.

Ritengo sia un provvedimento derivato da un princìpio costituzionale che è stato fatto valere non nel 1959-60 o 1961 ma soltanto nel 1973. Credo che questo abbia un significato a 30 anni dalla applicazione della Costituzione. Una applicazione che avviene in un clima particolare in cui più debole è lo Stato rispetto agli assalti dei contribuenti, rispetto ad una azione che si determina soprattutto nelle zone più forti del paese, cioè in quelle zone in cui l'occupazione nell'ambito di un nucleo familiare non è ristretta ad una sola persona ma si estende a 2-3 ed anche 4 componenti della famiglia. In questo modo si premia il nucleo con più di una persona occupata e si penalizza il nucleo con un solo occupato; fenomeno questo diffuso in modo paticolare nel Mezziogiorno.

È come se si volesse determinare una formazione di rendita a favore delle posizioni familiari più forti.

Sarebbe opportuno che il Governo accertasse la distribuzione territoriale, per regioni, della composizione dei redditi familiari.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Ho già fatto fare una campionatura significativa dei territori di Roma, Latina e Frosinone, che ho poi comunicato al Senato.

GUNNELLA. È chiaro che in una città terziaria ed impiegatizia come Roma i doppi redditi siano assai diffusi.

Pertanto chiedo al Ministro che l'accertamento sia esteso alle regioni meridionali e, in particolare, alle sacche di disoccupazione.

È bene che il Governo abbia già intrapreso quest'opera di campionatura, ma è necessario che la estenda ai territorî che ho indicato.

In tale contesto si inseriscono problemi di ordine tecnico derivanti dall'esistenza di aziende agricole, commerciali e industriali a conduzione familiare nelle quali lavorano sia il marito sia la moglie e nelle quali il reddito andrebbe diviso, almeno a metà, tra l'uno e l'altra.

Questo distorce il concetto che si vorrebbe stabilire, dal momento che il reddito di un'impresa a conduzione familiare dovrebbe essere tassato per intero, altrimenti si possono inserire elementi di ultefriore differenziazione tra le varie forme di esercizio delle imprese.

Altri problemi derivano soprattutto dal nuovo diritto di famiglia, specialmente nel caso di acquisti avvenuti successivamente al matrimonio.

Per quanto riguardo, ad esempio, le detrazioni degli interessi sui mutui fondiarî non è ben chiaro se esse vengono calcolate al cinquanta per cento per l'uno e per l'altro coniuge, anche se l'intestatario è uno solo di essi, oppure se vengono calcolate per intero sul solo intestatario Inoltre non è ben chiaro il meccanismo del minor afflusso fiscale che si determina e quello delle compensazioni. Che l'anticipazione di pagamento da parte delle banche da un terzo a due terzi non sia compensazione è un fatto già scontato. Bisogna vedere in che modo tamponare il deficit di cassa per evitare un appesantimento del bilancio dello Stato.

È mutato il contesto sociale in cui la normativa deve essere calata. Si è passati, infatti, dalla concezione liberale-individualistica dell'operatore-individuo a quella attuale dell'operatore-famiglia. Pertanto, in una situazione di strutturale differenza economica e sociale tra regioni settentrionali e regioni meridionali, il problema di fondo da risolvere è quello di evitare discriminazioni nel computo d'imposta dei cespiti patrimoniali.

Il gruppo repubblicano, dunque, si asterrà dalla votazione di questo disegno di legge pur apprezzando lo sforzo tecnico e politico compiuto dal Governo nell'elaborazione del testo in discusisone e la puntualità della relazione dell'onorevole Emilio Rubbi.

Per quanto concerne il problema dell'IVA illustrerò l'atteggiamento del mio gruppo nel corso dell'esame degli articoli.

Mi sono limitato a queste notazioni perché l'argomento del quale stiamo discutendo è già stato ampiamente trattato dal mio partito sulla stampa.

BERNARDINI. Allorché discutemmo la legge che sospendeva la riscossione delle partite interessate dal cumulo a seguito della sentenza della Corte costituzionale, il gruppo comunista manifestò le proprie preoccupazioni per le conseguenze che le nostre decisioni avrebbero potuto avere sulle entrate dello Stato. In quel momento fummo tranquillizzati sui tempi prevedibili per la riliquidazione della imposta.

Il disegno di legge al nostro esame tende semplicemente a permettere la riscossione delle partite concernenti i redditi prodotti negli anni 1974 e precedenti. Per l'assetto futuro i tempi sono abbastanza stretti e il disegno di legge non abbraccia tutto quello che dovremo esaminare a proposito dei problemi aperti dalla abolizione del cumulo, che sono problemi di gettito e di equità tali da obbligarci a rivedere l'intero assetto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Sappiamo che il Governo si appresta a presentare un disegno di legge in proposito. Oggi il nostro esame si ferma a questo disegno di legge che cerca di rimediare alla forzata sospensione dei ruoli per i redditi interessati dal cumulo.

Questo disegno di legge presenta dei problemi, non solo tecnici. All'articolo 1, sesto comma si escludono dal beneficio della detrazione aggiuntiva di lire 36.000 i redditi, che, in conseguenza della nuova determinazione, vengono ad essere inferiori ai quattro milioni. Si dice nella relazione che si vuole evitare una disparità di trattamento nei confronti dei contribuenti rientranti nella fascia dai quattro ai cinque milioni di reddito annuo. Noi riteniamo che non si possa accogliere que-

sto orientamento perché si può concedere la detrazione ai contribuenti il cui reddito non superi i quattro milioni e provvedere anche a coloro, il cui reddito sia compreso tra i quattro e i cinque milioni, che non hanno avuto le conseguenze del cumulo, ma nemmeno hanno goduto della detrazione. Il gruppo comunista ha presentato un emendamento in questo senso.

Ad analoghe considerazioni si presta il secondo comma dell'articolo 3. Il contribuente il cui reddito era inferiore ai cinque milioni aveva diritto ad una detrazione di 36 mila lire in sede di dichiarazione dei redditi per il 1974. Se il soggetto cumulando i redditi della moglie superava i cinque milioni la detrazione di 36 mila lire veniva recuperata. Ora, non si capisce perché, in base alla sentenza, i redditi debbano essere ricalcolati singolarmente e, poi al contribuente non debba essere riconosciuta la detrazione. Proprio per evitare una disparità di trattamento abbiamo presentato un emendamento.

Altro problema che attira la nostra attenzione è rappresentato dal fatto che la riliquidazione può avvenire o d'ufficio, o su iniziativa del contribuente. Abbiamo il timore che si possa manifestare l'opportunità, per il contribuente che abbia un reddito considerevole, di scegliere la prima via, in modo da avere tempi più lunghi per pagare. Pertanto concorderemo con l'emendamento presentato dall'onorevole Colucci, tendente ad estendere alle riliquidazioni il meccanismo previsto dall'articolo 17 della mini riforma Visentini, cioè delle maggiorazioni per chi sceglie la riliquidazione d'ufficio.

Un problema che sottopongo all'attenzione del Governo è quello relativo alla detrazione concessa aggiuntivamente per il 1974, sulla base dell'esigenza di attenuare le conseguenze della mancata applicazione dei benefici della mini riforma ai redditi prodotti in tale anno. Sappiamo anche che è iniziata in alcuni uffici la liquidazione delle imposte relative al 1975. Per questo ci pare opportuno introdurre un articolo aggiuntivo 5-*bis* tendente a far recuperare il credito di imposta già accordato ad attenuazione dell'effetto del cumulo per il periodo di imposta 1974.

Condivido l'ispirazione dell'articolo 12, che stabilisce nuove procedure per il pagamento dell'IVA e, per l'anno 1977, la abolizione delle dichiarazioni intermedie.

Comunque, e indipendentemente da quanto pubblicato su un noto giornale economico, è avvertita da più parti l'esigenza di una revisione dei meccanismi IVA per quanto riguarda le sanzioni ed i controlli che possono meglio fronteggiare la larga evasione dell'imposta. Si tratta di migliaia di miliardi, che non possiamo permetterci il lusso di perdere. Ciò implica una certa attenzione da parte nostra e la corresponsabilizzazione delle categorie interessate nel discutere preliminarmente i testi da modificare. Noi dobbiamo discutere con i contribuenti, con le loro organizzazioni rappresentative sull'oggetto del tributo e sulle procedure per eliminare le evasioni.

Infatti le evasioni danneggiano le imprese che si comportano correttamente, siano esse produttrici o commerciali. Il provvedimento di revisione è urgente, ma va formulato con tempi adeguati. Non so se è possibile conoscere gli studi del ministero prima ancora che il provvedimento venga presentato alle Camere. In questo modo si potrebbe pervenire ad una stesura che soddisfi le esigenze sia del contribuente che delle casse dello Stato.

USELLINI. Ringrazio il ministro per la tempestività con la quale, mantenendo una promessa, ha portato al nostro esame il disegno di legge n. 488. Limiterò il mio intervento alla illustrazione di taluni emendamenti che mi propongo di presentare. Preannuncio innanzitutto la presentazione di un emendamento al titolo. Ritengo che anche per la leggibilità delle norme sia opportuno richiamare il fatto che le disposizioni riguardano anche la materia del valore aggiunto.

Al secondo comma dell'articolo 1 si parla in generale dei documenti « allegati » alla dichiarazione unica. Poiché l'articolo 85 si riferiva alle imposte arretrate e non era previsto l'obbligo di fornire la documentazione, proporrò un emendamento che elimini questo obbligo per il 1975. In questo caso, infatti, c'è solo la facoltà di operare la detrazione, senza l'obbligo contestuale di fornire il documento. Ho predisposto l'emendamento per ovviare al rischio che l'ufficio, non avendo gli originali delle documentazioni, non operi le detrazioni alle quali il contribuente ha diritto.

C'è poi il problema dei termini all'articolo 2 e anche all'articolo successivo. Si

fa luogo a due termini: venti giorni per il marito e trenta per la moglie. Propongo, per chiarezza e leggibilità della norma, nonché per evitare problemi sui termini (cerchiamo di lasciare ai contribuenti la possibilità di gestire direttamente la norma, senza avvalersi di specializzazioni professionali) di unificare gli stessi in trenta giorni. È un emendamento che propongo anche all'articolo successivo, dove è previsto il doppio termine.

L'articolo 12 è quello maggiormente innovativo in tema di imposta sul valore aggiunto e chiaramente rappresenta un grosso sforzo del ministro per semplificare gli adempimenti di tipo amministrativo nella gestione del tributo. La soluzione indicata mi pare in larga parte idonea a risolvere il problema.

Un aspetto mi pare perduto con questa modalità, vale a dire l'aspetto formale che per il contribuente è rappresentato dal fatto di firmare fisicamente una dichiarazione, di sentirsi responsabilizzato. Questa ormai è diventata una prassi. Mi chiedo se non sia il caso di apportare delle integrazioni affinché si precisi che il documento debba essere conforme al modello approvato con decreto del ministro delle finanze e debba contenere l'ammontare dell'imposta, con i relativi elementi di calcolo, da versare ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

Propongo questo perché nella comunicazione dell'azienda di credito si riconducano quegli elementi della dichiarazione mensile, perché la dichiarazione sia compilata in duplice copia, in modo che la banca ne rilasci ricevuta e il documento sia obbligatoriamente conservato dal contribuente in allegato ai registri e costituisca prova, nel corso dell'anno, e nel caso di verifica degli uffici o della guardia di finanza, che il contribuente adempie sistematicamente e con dichiarazioni concordanti fra quanto appare sui registri e quanto risulta dalla delega bancaria.

Altra modifica che propongo è intesa ad inserire il concetto che la dichiarazione deve avvenire anche quando si formi un'eccedenza, cioè si costituisca un credito di imposta. Per tale situazione può prevedersi una modalità integrativa, per cui la banca comunichi agli uffici l'ammontare del credito di imposta. Per questo servizio riceverà una cifra che è indicata in cinquemila lire. È necessario avere una visione esatta del credito di imposta che si va formando nel paese e anche della distribuzione geografica, in modo da effettuare delle analisi approfondite del credito di imposta e dei relativi correttivi. Sappiamo che il credito di imposta si va formando per una serie di motivi, che possono essere anche di opportunità amministrativa dell'azienda. Infatti con un credito di imposta e alternando i tempi delle registrazioni durante l'anno un'azienda può gestire della valuta, che dovrebbe essere per legge dello Stato. Abbiamo la situazione degli importatori, che forniscono materie prime ad esportatori abituali, i quali accumulano decine di milioni di credito di imposta, che gravano su prodotti che sono chiaramente destinati ad esportatori abituali, creando così il presupposto di una vera e propria tassa sulle esportazioni. Nel campo dei pellami, ad esempio, vi sono gli importatori che presentano crediti di imposta per centinaia di milioni. Richiamo quindi l'attenzione del ministro su questo aspetto per vedere se non sia il caso di estendere la detraibilità, magari su domanda, come si faceva una volta. In questo modo la normativa entrerebbe maggiormente nel vivo delle situazioni e sarebbe più risponente alle esigenze reali.

CITTERIO. Una considerazione generale mi sembra opportuno fare. Credo che ci troviamo di fronte ad una risposta tempestiva ed organica ad un problema limitato; una risposta sufficiente, complessiva e chiara tenendo conto della complessità della materia.

Farò ora alcune domande e alcune proposte che pongo alla attenzione del ministro anche per quello che dovrà essere fatto successivamente in materia. Alcuni sono invece interrogativi che sottopongo alla attenzione del relatore.

All'ultimo comma dell'articolo 2 è data la possibilità alla moglie che non abbia sottoscritto la dichiarazione di poter regolarizzare in sostanza la sua posizione fiscale presumendo che il marito, per ridurre gli effetti del cumulo, abbia voluto indicare redditi della moglie inferiori rispetto alla realtà. Può però essersi verificato il caso del marito che nel dichiarare i redditi della moglie abbia voluto addirittura annullare gli effetti di cumulo, dichiarandoli in misura tale da tenersi al di

sotto del livello che fa scattare il cumulo stesso. Non so se si possa aggiungere anche la previsione di questa situazione, che peraltro interessa un numero elevato di casi.

Il penultimo comma dell'articolo 3 precisa che la dichiarazione si considera non presentata se è incompleta. Succede abbastanza facilmente che la incompletezza derivi da una precisa cattiva volontà del dichiarante, ma può capitare anche che ci sia la buona fede specialmente nel caso di contribuenti minori. La dichiarazione infatti è semplice per noi o per chi ha dimestichezza con le norme di legge ma non sempre lo è per il cittadino contribuente che spesso è così indotto a ricorrere a consulenze che invece sarebbe opportuno evitare. Tanto più che comunque quando c'è questa richiesta l'ufficio deve fare un esame di merito. È vero però che non c'è una vera sanzione perché ci sarebbe soltanto la non separazione delle cartelle.

L'ultimo comma dell'articolo 4 - da cui prende le mosse quest'ultima mia osservazione relativamente al concetto della retroattività non assoluta ma relativa - prevede tre casi in cui non si applicano le disposizioni dello stesso articolo e cioè quando il reddito complessivo netto sia stato determinato sintenticamente ovvero con decisione o sentenza passata in giudicato o infine quando sia stato definito ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660. Concordo sul primo caso e terzo caso; mi chiedo invece se potrebbe essere ammesso anche il caso in cui la sentenza è definitiva ma il rapporto tributario non è esaurito completamente.

Vi è poi l'ultimo comma dell'articolo 12, già richiamato dal relatore. Io vorrei allargare la questione per porre un problema che ritengo molto importante; il comma recita: « La disposizione di questo comma si applica dalla data indicata nel decreto del Ministro delle finanze con il quale saranno stabiliti i termini e le modalità delle annotazioni ».

Siccome l'articolo 12 entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 1977, chiedo al rappresentante del Governo se, poiché vi sono altri problemi, come quello che riguarda gli obblighi contabili, sui quali il Governo deve ancora emanare le norme di attuazione, non ritenga opportuno regolare tutta questa materia entro il 31 dicembre prossimo, anche perché vi è una esigenza di unificazione di alcuni obblighi contabili che riguardano l'IVA.

Devo ricordare che vi sono obblighi palesemente pesanti, specialmente per le piccole imprese artigiane e commerciali, come, ad esempio, quelli delle scritture di magazzino.

Desidero rivolgere al ministro Pandolfi un'ultima domanda.

La definizione relativa ai redditi dell'anno 1975 non è prevista ed opportunamente. Ma se vi è un collegamento tra la dichiarazione per il 1975 e i redditi 1974 per quanto concerne la detrazione forfettaria?

Ritiene il Governo di fare un provvedimento *ad hoc* oppure di inserire una norma nel preannunciato provvedimento di carattere generale?

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Come norma transitoria nel provvedimento generale.

NOVELLINI. Desidero limitarmi a preannunciare il voto favorevole del gruppo socialista, il quale presenterà, nel corso dell'esame degli articoli, alcuni emendamenti, per lo più di natura tecnica.

Do atto volentieri al ministro Pandolfi della tempestività con cui il Governo ha approntato il testo del provvedimento in una situazione di emergenza e concludo questo mio intervento con una raccomandazione al rappresentante del Governo perché ponga a disposizione di questa Commissione tutta la documentazione necessaria per definire in maniera adeguata questa materia tanto importante e complessa.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Il relatore, onorevole Rubbi, ha facoltà di replicare.

RUBBI, *Relatore*. I problemi posti dall'onorevole Gunnella potranno essere meglio approfonditi nel corso dell'esame del provvedimento definitivo. Si tratta, certamente di problemi di grande momento perché ineriscono alla equità delle situazioni adottate e alla effettiva possibilità di non privilegiare famiglie che, in realtà, sono economicamente più forti di altre.

Per quello che riguarda i problemi affacciati dall'onorevole Bernardini, che, poi, si sono concretati in emendamenti, da esaminare, eventualmente, da un

gruppo di lavoro *ad hoc* costituito, direi che qualche osservazione possa essere fatta subito. Egli ha chiesto di mantenere la detrazione di 36 mila per i redditi inferiori ai quattro milioni. Questo comporterebbe il riesame, non solo delle denunce in cui c'è stato il cumulo, ma anche di quelle in cui tale effetto non si è realizzato. Ora, mi pare che si tratti essenzialmente di un problema che può creare vistosi problemi amministrativi. Pertanto, pur riconoscendo la maggiore equità che si andrebbe a realizzare, vorrei rimettermi, al parere del Governo. Mi pare, tuttavia che non si debba premiare con un alleggerimento del pagamento coloro che si avvalgono di una procedura che, nella logica del provvedimento, appare il più possibile da evitare. Per quello che riguarda, poi la detrazione, operata nel 1976 sui redditi del 1975, cioè le 150 mila lire, ritengo si tratti di materia che non potrà non rientrare nel provvedimento generale preannunciato dal Governo.

In ordine all'emendamento Usellini, modificativo del secondo comma dell'articolo 1 devo dire che, se è vero che, dal punto di vista giuridico, per i redditi del 1974 non è stato fatto obbligo al contribuente di allegare la fotocopia della cartella esattoriale, è anche vero che, per gli anni precedenti, era ugualmente richiesta nel modulo.

USELLINI. La legislazione vigente non parla di obbligo.

RUBBI, *Relatore*. In questo caso sarà bene formulare meglio l'articolo.

Credo che con la unificazione del termine per la presentazione delle dichiarazioni si metterebbe meglio in evidenza la iniziativa da parte della moglie.

Per quello che riguarda l'articolo 12, vorrei soffermarmi sulla necessità di prevedere dichiarazioni per crediti di imposta che consentano all'amministrazione finanziaria di mantenere una sufficiente consapevolezza dell'andamento della gestione del tributo.

Mi pare che eventualmente tale comunicazione potrebbe essere effettuata direttamente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e non necessariamente tramite banca, anche perché la registrazione di questi dati è di stretta competenza degli uffici dell'amministrazione medesima. Occorre infatti evitare di configurare gli istituti di credito quali enti esattori o quali uffici distaccati del Ministero.

Non ho altro da aggiungere, se non confermare la richiesta di una sospensione per l'esame dei singoli emendamenti da parte di un comitato ristretto.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Ringrazio innanzitutto il relatore, che ha introdotto la discussione generale con una relazione molto approfondita, che è andata assai al di là della semplice presentazione e illustrazione del provvedimento, ma ha toccato questioni particolarmente complesse.

Il carattere della relazione introduttiva ha quindi assai facilitato il compito, anche per l'esame più puntuale dei singoli articoli. Ringrazio anche i colleghi che sono intervenuti e che hanno recato un contributo apprezzabile, e apprezzato di fatto, dal Governo.

Nella mia replica cercherò di toccare le questioni di carattere più generale. Mi riservo un'illustrazione più analitica delle singole questioni laddove esse sono – e gran parte delle questioni già evocate lo sono – direttamente interessate da singoli emendamenti. Questo, anche per dare un maggior ordine alla mia replica.

Comincio dalla parte più importante del provvedimento, vale a dire dalla determinazione che il Governo ha preso con la sua iniziativa legislativa di procedere alla riliquidazione sulla base dei redditi separati dei due coniugi sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per il periodo di imposta 1974, sia, ovviamente con modalità distinte, dell'imposta complementare.

Preciso che questo provvedimento si riferisce soltanto alle conseguenze dirette e immediate della sentenza della Corte costituzionale, non anche, quindi, a conseguenze meno dirette, di carattere più implicito, che pure esistono, data la struttura della sentenza stessa.

La sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di alcune norme contenute sia nel testo unico delle leggi sulle imposte dirette del 1958, sia nei decreti presidenziali numero 597 e numero 600 del 29 aprile 1973, relativamente al nuovo ordinamento tributario. La sentenza della Corte costituzionale non ha investito invece le norme stabilite con la legge 2 dicembre 1975, n. 576, anche se

nella sentenza medesima è detto, quasi a preannuncio di future determinazioni, che qualora fossero poste davanti alla Corte costituzionale questioni relative ad analoghi princìpi, contenuti nella legge n. 576, rispetto a quelli contenuti nelle citate leggi precedenti e ai decreti delegati del nuovo ordinamento, essa si comporterebbe in analogia con le decisioni assunte per la materia già rimessa al suo giudizio.

La seconda questione non è investita dal provvedimento al nostro esame. Questo significa che anche dal punto di vista della tecnica legislativa, il Governo si è orientato nel senso di risolvere i problemi che derivano dalle disposizioni di cui alla legge n. 576 in un provvedimento più ampio, che sarà presentato entro breve tempo. Posso dare assicurazione e conferma di questo.

Faccio riferimento ad una questione che è stata toccata dall'onorevole Bernardini e dall'onorevole Citterio, cioè al credito di imposta o al bonifico che è stato consentito in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1976 e per i redditi del 1975, a sollievo dell'effetto di cumulo scontato nel periodo di imposta 1974. Poiché questa è una disposizione contenuta nella legge n. 576 e la sentenza della Corte costituzionale non ha direttamente toccato questa materia, abbiamo previsto di trattare, sia pure a titolo di disposizione transitoria, la questione nel provvedimento più ampio che affronterà il regime ordinario della tassazione del reddito dei coniugi.

Non disattendiamo la giusta osservazione, ma ne spostiamo la soluzione in una sede che a noi pare sistematicamente più organica, in modo che in questo provvedimento non ci siano altro che norme che regolano gli effetti diretti della sentenza della Corte costituzionale.

Ho ascoltato con molto interesse e riguardo le osservazioni di carattere più generale, formulate dall'onorevole Gunnella. Io mi rendo conto della posizione del suo partito, già autorevolmente espressa in Parlamento. Mi rendo conto delle questioni di carattere più generale, che sono sollevate dalla sentenza della Corte costituzionale. Devo tuttavia precisare che l'atteggiamento del Governo si trova vincolato in questa materia rispetto, ad esempio, all'atteggiamento che ciascun parlamentare, nell'esercizio della propria iniziativa legislativa, può assumere.

Il Governo, in altre parole, si trova davanti – e questo sarà uno dei temi maggiori che sarà affrontato dal provvedimento che tocca il regime ordinario della tassazione del reddito dei coniugi – alla grave responsabilità di evitare che una successiva sentenza della Corte costituzionale sulle nuove norme possa portare un nuovo sconvolgimento nell'ordinamento in un momento in cui il Governo condivide pienamente l'osservazione fondamentale fatta dal relatore circa la necessità di giungere il più rapidamente possibile a una tregua di carattere legislativo. Noi abbiamo un ordinamento tributario che è nato da poco ma che è stato già sottoposto ad una serie di modificazioni, alcune di carattere necessario; devo dire che praticamente le ho tutte condivise avendo avuto anche io un carico di responsabilità, o come relatore o come membro della commissione dei trenta, per quanto riguarda i decreti correttivi o integrativi, o come sottosegretario nei due governi immediatamente precedenti quello attuale e quindi non contesto che esse si siano rese necessarie. In modo particolare condivido la modificazione più profonda introdotta dal ministro delle finanze Visentini. Certo non era prevista, in una logica di sviluppo – come dire – ordinato del sistema tributario, la necessità di una modificazione ancora molto profonda quale si rende necessaria adesso, non con questo provvedimento ma con quello che ci sta immediatamente dinanzi. Se noi dopo il provvedimento generale di riassetto dovessimo immaginarne un altro a seguito di una eventuale nuova sentenza della Corte costituzionale, che ci è stata già indirettamente preannunziata, devo dire che il Ministero delle finanze si troverebbe in condizioni di estrema difficoltà. Vorrei anche dire, per tranquillizzare l'onorevole Gunnella, che cerchiamo di condurci con la massima prudenza, cercando di consultare tutti coloro che possono esprimere utilmente ed autorevolmente il proprio parere su questa materia: fra autorevoli esponenti politici ed anche osservatori tecnici di questa materia, che pure non condividevano una preferenza per la tassazione separata, si sta facendo strada questo senso di responsabilità e cioè si comincia a ritenere come assolutamente deleteria una soluzione che dovesse essere di nuovo rimessa in discussione dalla Corte costituzionale. E questo sarà – ripeto – uno dei temi maggiori su cui la Commis-

sione ed il Parlamento dovranno misurarsi tra breve.

Dico ciò quasi con un senso di istintiva « difesa » – se mi è consentito il termine – per quanto riguarda la estrema difficoltà di regolare la materia anche in presenza del problema dei nuclei familiari e soprattutto nelle zone meno favorite del nostro paese (ricordate dall'onorevole Gunnella), dove il reddito è assicurato da uno solo dei coniugi. Questo è un problema molto importante. È vero che c'è una attenuazione che deriva dal fatto che in questi casi non sussistono parte delle spese per la produzione del reddito che si verificano negli altri casi e nelle zone più forti del nostro paese. Il nostro è un paese dove le spese di produzione del reddito non sono certo lievi, per le note difficoltà in termini di mancanza di asili nido, di trasporti, ecc. Esiste quindi nelle zone più forti una compensazione di carattere negativo che deriva appunto dal fatto che buona parte delle spese di produzione del reddito sono a carico del coniuge che lavora e questo rende più forte la disparità con la situazione cui faceva riferimento il collega Gunnella. Però voglio dire che il trovare una soluzione equa, una soluzione politicamente accettabile, socialmente accettabile non è una cosa di poco momento e per questo il Governo porterà al Parlamento un disegno apertissimo all'apporto che il Parlamento vorrà dare, perché credo che ci convinceremo tutti, quando avremo esaminato le norme, che non esiste una formula in assoluto capace di risolvere complessivamente e simultaneamente tutti i problemi. Occorrerà un maggior lavoro di diligente ricerca di soluzioni adeguate; lavoro che io penso non possa avere sede migliore del dibattito parlamentare.

Sempre nell'ambito delle questioni di carattere generale, relative al provvedimento oggi al nostro esame, abbiamo cercato di trovare una soluzione – non trovo aggetivi più consoni – « accettabile » per la difficile questione della definizione dei cosiddetti rapporti esauriti ai fini della applicabilità degli effetti della sentenza della Corte costituzionale. Io sono molto grato ai colleghi che sono intervenuti, a cominciare dal relatore, per la comprensione che hanno avuto per la soluzione e che è stata adottata. L'onorevole Gunnella avrebbe preferito una definizione di carattere legislativo piuttosto che il riferimento ad una determinazione della Corte di cassazione, sia pure con una giurisprudenza consolidata. Rispondo dicendo che noi abbiamo legislativamente determinato la definizione di rapporto esaurito nei casi al nostro esame. Abbiamo ritenuto però di non poter dare una definizione una volta per sempre perché nella materia tributaria, da tributo a tributo, variano le condizioni perché si possa delineare il concetto di rapporto esaurito. Abbiamo, ad esempio, l'imposta complementare. La relazione che accompagna il disegno di legge mi sembra abbastanza esauriente su questo punto. Né ci siamo attestati sulla linea della Cassazione quando quella linea si riferiva ad un certo tributo e non ai tributi che qui sono richiamati. È mia personale opinione che tutte le volte che dovremo disciplinare l'efficacia della sentenza della Corte costituzionale dovremo avere l'umile diligenza e la pazienza di analizzare la natura del tributo per poter dare una risposta legislativa precisa. Mi pare cioè difficile immaginare delle soluzioni che valgano per tutti i tributi quando si tratti di chiarire che cosa debba intendersi, in sostanza, per rapporto esaurito.

Vorrei ancora dire, sempre nell'ambito di osservazioni di carattere generale, che la logica dei primi articoli del provvedimento è quella di non dare dei particolari incentivi a coloro i quali, forse per ragioni particolari, per una più puntigliosa ricerca del soddisfacimento dei propri diritti o per qualche caso di conflittualità tra i coniugi, preferiscono la soluzione della nuova dichiarazione. Il fatto di avere a disposizione un apprezzabile strumento – e sono grato alla Commissione che ha dato atto degli sforzi che sono stati compiuti dal Governo, a partire dalla coraggiosa determinazione dell'ex ministro delle finanze Visentini – ci consente la riliquidazione automatica del tributo e ci rende, in un certo senso tranquilli nei confronti dei contribuenti, nei cui confronti applicheremo l'imposta con tassazione distinta dei due singoli redditi senza ulteriori aggravi procedimentali, per cui i contribuenti non sono chiamati a porre in essere alcun adempimento di carattere particolare. L'avere questa sicurezza ci consente di non favorire con disposizioni particolarmente larghe la determinazione di quei coniugi che intendono avere qualcosa di più e cioè, ad esempio, le due distinte cartelle, separate con la menzione distinta

delle due imposte, cosa che invece non accade con la cartella unica che è prevista dalle norme del presente disegno di legge. Ed io mi auguro francamente che siano pochi coloro i quali ricorreranno a questa procedura.

Per quanto riguarda poi la questione del condono poiché da parte dell'onorevole Garzia è stata espressa qualche perplessità sulla esclusione delle partite soggette a condono dalla riliquidazione, risponderò che il carattere transattivo - direi quasi brutalmente transattivo, senza sfumature o aggiunstamenti - del provvedimento di condono porta fatalmente ad escludere qualsiasi possibilità di riliquidazione di partite di quel tipo.

In sostanza il provvedimento di condono prende come dato di riferimento quello che può essere ottenuto semplicemente dalla definizione del debito d'imposta per una certa annualità e, senza entrare nel merito di alcuna posta attiva o passiva o di alcune situazioni di carattere familiare o di altro carattere, applica una sistemazione automatica, che è già stata calcolata come favorevole dai contribuenti che hanno ritenuto di seguire questa procedura.

Il riaprire una situazione, che tra l'altro investe qualche milione di partite, per una riliquidazione quale è quella che potrebbe essere richiesta ai fini di un'assoluta equità, mi sembra non proponibile perché, oltre tutto, creerebbe difficoltà insormontabili di carattere tecnico.

Desidero fare soltanto un'osservazione aggiuntiva su un punto particolare. Si tratta dell'unico emendamento nel cui merito desidero entrare subito: e la questione sollevata dall'onorevole Bernardini a nome del gruppo comunista sul sesto comma dell'articolo 1, relativo all'applicabilità o meno dell'ulteriore detrazione di trentaseimila lire previste dal provvedimento dell'agosto del 1974 quando la considerazione dei due distinti imponibili porti l'imponibile del lavoratore dipendente al di sotto della cifra di quattro milioni, che è quella sulla quale veniva applicata, per il 1974, la detrazione di trentaseimila lire.

L'argomento è stato oggetto di attentissimo esame. Cercherò ora di dare ragione della soluzione adottata dal Governo.

Credo sia noto a molti membri di questa Commissione che l'agevolazione di cui ho parlato poco fa - che fu discussa in Parlamento nelle « roventi » giornate della prima metà dell'agosto del 1974 - non aveva certo il pregio della razionalità e produsse difficoltà incredibili anche per la stesura del modello 740, che fu utilizzato l'anno scorso per la dichiarazione dei redditi relativa al 1974.

In modo particolare risultò di assai difficile applicazione la norma che stabiva un regime particolare per i redditi complessivi tra i quattro ed i cinque milioni, per cui quando il reddito del lavoratore fosse passato al di sopra dei quattro milioni si doveva procedere al recupero della detrazione.

Comunque oggi la situazione è la seguente. Siamo di fronte ad una fascia di contribuenti - i lavoratori dipendenti e quelli assimilati ai sensi del decreto legge dell'agosto 1974 - che nel 1974 hanno avuto un reddito complessivo tra i quattro ed i cinque milioni di lire. Costoro hanno avuto il beneficio della tassazione separata; pertanto non hanno avuto l'effetto del cumulo, ma non hanno goduto del beneficio delle trentaseimila lire di ulteriore detrazione.

Consideriamo ora quei contribuenti i quali abbiano avuto un reddito complessivo di sei milioni.

Per costoro, supposta una distribuzione di 3,999, applicando il disposto dell'emendamento che è stato preannunciato dall'onorevole Bernardini, avremmo come risultato che entrambi i coniugi rienetrerebbero al di sotto dei quattro milioni e godrebbero della tassazione separata e, in più, del beneficio delle detrazione di trentaseimila lire; con questa sperequazione: che il beneficio verrebbe oggi accordato a contribuenti che avessero un reddito complessivo superiore a cinque milioni ma non sarebbe più accordabile a coloro che avessero un reddito complessivo tra i quattro ed i cinque milioni, per i quali, essendovi tassazione separata, non si avrebbe più la possibilità di ottenere la riliquidazione e la applicazione della detrazione di trentaseimila lire.

Avremmo quindi, paradossalmente, una situazione tale per cui daremmo il beneficio della ulteriore detrazione di trentaseimila lire a chi ha un reddito complessivo superiore a sei milioni, ma non a chi ha un redito tra i quattro ed i cinque milioni.

L'applicazione dell'emendamento Bernardini potrebbe provocare difficoltà nei programmi di macchine per il nostro siste-

ma informativo, che riesce a darci buona prova di sé consentendoci di ottenere dei risultati molto apprezzabili, ma che non può essere messo alla prova oltre un certo limite.

A questo punto, visto che non possiamo spingere il nostro desiderio equitativo a recuperare una fascia fondamentale di lavoratori dipendenti – quelli cioè che hanno un reddito complessivo compreso tra i quattro ed i cinque milioni – cui non potremmo concedere questa detrazione, raccomanderei alla considerazione del gruppo comunista i temi di cui ho parlato, in modo che, nelle ore che ci separano dall'esame degli articoli e degli emendamenti, i suoi componenti possano controllare se le mie osservazioni servano a giustificare la scelta che il Governo ha compiuto, nel qual caso mi raccomanderei particolarmente alla loro comprensione per le difficoltà che il Ministero incontrerebbe.

Il secondo punto della mia replica riguarda il problema del gettito.

Mi è stato chiesto dall'onorevole Gunnella di considerare a fondo gli effetti strutturali delle perdite di gettito che derivano dalla mancata applicazione di un sistema di imposte sul reddito complessivo dei coniugi.

Rispondo che il Governo sarà più preciso su questo punto nel provvedimento maggiore. Per questo minore provvedimento esso si è limitato ad una « sortita » che è stata benevolmente definita « brillante »: quella di rendere più regolare il flusso delle ritenute di cui al capitolo 1026, che le banche effettuano sugli interessi dovuti ai depositanti e correntisti, cioè, in luogo del versamento in un'unica soluzione il Governo ha previsto un secondo acconto anticipato entro il 30 novembre.

Desidero assicurare i componenti questa Commissione che tale misura è stata presa a ragion veduta, dopo aver diligentemente sentito anche le autorità monetarie per quanto riguarda il governo della liquidità. Essa è stata presa non soltanto perché ritenuta compatibile con il governo della liquidità ma anche perché ritenuta utile ad esso.

Terzo ed ultimo punto della mia replica è quello che riguarda la materia dell'articolo 12 e , più in generale, le questioni relative all'IVA.

Sono obbligato alla Commisisone per la attenzione che essa ha prestato a questa parte del provvedimento e posso assicurare sia l'onorevole Emilio Rubbi sia l'onorevole Usellini che il Governo aggiusterà il tiro.

Desidero a questo proposito riprendere quanto ho detto all'inizio di questa seduta circa l'*exploit*, lo *scoop* giornalistico della publicazione « in anteprima » di un testo che in realtà è soltanto un documento di lavoro, elaborato sulla scia di indicazioni che erano state fornite dalla Commissione nella legislatura precedente, ma che non ha carattere definitivo.

Vorrei dare una assicurazione non di buone intenzioni, ma di carattere formale: non innovando minimamente sulla tradizione esemplarmente seguita, ma semplicemente continuandola e, se del caso, approfondendola, non ho intenzione di interpretare alla lettera la disposizione relativa ai 45 giorni disponibili per l'espressione dei pareri da parte della Commissione dei trenta. Anche quando fu presentato il decreto n. 687 ci fu grande disponibilità da parte del Governo, nonostante ci si trovasse in periodo dell'anno un po' critico (era agosto). Farò tutto quello che sarà necessario perché siano messe a disposizione tutte le risorse, compresa la possibilità di colloqui costanti con i tecnici che hanno elaborato queste norme. In altre parole: l'occasione di un decreto integrativo sull'IVA è troppo importante perché non si dia risalto alla collaborazione con il Parlamento anche perché la Commissione dei 30 ha sempre lavorato con molta autorevolezza. In proposito potrei dire che tutti i pareri della predetta Commissione non sono mai stati disattesi e che il Governo ha veramente bisogno della sua collaborazione. Si tratta pertanto di attivare una procedura che ne esalti al massimo il ruolo.

Detto questo vengo alla materia oggetto dell'articolo 12. La Commissione si è fatta carico – ed è molto importante che l'abbia fatto – di un rischio che il Governo ha attentamente considerato: cioè, che una procedura semplificata per le dichiarazioni periodiche, pur venendo incontro ad alcune importanti esigenze per quel che riguarda la gestione del tributo e il sistema informativo, porti ad un rallentamento di alcuni di quei vincoli che, oggi, in fondo, rappresentano una remora alla elusione dell'onere del versomento e della dichiarazione periodica. Questo è il punto: per l'IVA c'è l'obbligo di versare puntualmente, con esatta corrispondenza con la base contabile, quanto è dovuto per i singoli

periodi, determinati in base al volume di affari del contribuente. Ora, vorrei spiegare le ragioni che ci hanno indotto ad adottare la soluzione dell'articolo 12: il controllo, infatti, non può avvenire che attraverso il confronto tra i dati della dichiarazione periodica e la sua base contabile costituita dai registri IVA. Direi che il controllo dovrebbe spingersi al riscontro tra i dati dei registri e quelli delle fatture, in modo che ci sia l'esatta ricostruzione del valore aggiunto. Altre forme di controllo – e abbiamo fatto in proposito una indagine tra i paesi della CEE – non sono possibili. Allora il nostro ragionamento è stato che l'unico ulteriore vantaggio che avremmo potuto ottenere per il controllo sarebbe stato il potere di avere automaticamente alcuni elementi indicatori di eventuali comportamenti illeciti del contribuente, tendenti a differire la data del versamento. Ci siamo resi conto della impraticabilità di elementi indicatori a carattere manuale e della necessità di ricorrere alla memorizzazione su supporto magnetico dell'elemento del versamento perché si possano stabilire programmi che indichino spostamenti dalle serie naturali dei versamenti periodici (spostamenti significativi, beninteso). I tabulati indicanti questi spostamenti saranno molto utili al fisco per poter iniziare la sua azione di verifica, che non può non avvenire sulla base dei documenti.

Quindi abbiamo indicato una procedura, analogamente a quanto in alcuni paesi è già in atto e in altri paesi si sta per fare, molto semplice, la quale per le dichiarazioni periodiche si sostanzia in queste elementari proposizioni:

1) è essenziale il versamento, che sia però esattamente commisurato al debito di imposta relativo a quel periodo (occorre in altri termini un versamento esattamente periodizzato);

2) rimane nel nuovo sistema, come nell'attuale, l'unica seria possibilità di controllo, che è quella della verifica sui documenti, quindi sui registri (questa volta abbiamo inserito l'obbligo di effettuare il saldo del debito o del credito di imposta periodo per periodo, questo per facilitare anche le operazioni di verifica da parte del fisco);

3) non sono per noi necessari supporti cartacei particolari;

4) è invece per noi molto importante avere, non soltanto per sollievo del sistema informativo, ma anche per instaurare un minimo di procedure preliminari a quella di controllo, su supporto magnetico la serie dei versamenti periodo per periodo, in modo da rilevare elettronicamente, con particolari programmi di macchina, anomalie sensibili, e da dare una qualche traccia per l'azione di verifica che diventerebbe in questo modo più selettiva e avrebbe maggiori possibilità di successo nella ricerca dell'evasore.

Al di là di questo non possiamo andare. Preciso che tutte le verifiche IVA, per essere tali, debbono concretizzarsi nell'analisi diretta dei documenti contabili e nella verifica di magazzino, con quanto altro i colleghi sanno. Tutto ciò che è eccedente rispetto a questo fabbisogno non è soltanto inutile, ma dannoso. Abbiamo gravissimi problemi per quanto riguarda la gestione degli archivi cartacei del nostro Ministero. Tutto quello che può servire ad eliminare centinaia di tonnellate di carta nei nostri uffici, senza pregiudizio per l'azione del fisco, è essenziale. Le procedure per l'anagrafe tributaria traggono dall'obbligo della fornitura del supporto magnetico da parte delle aziende di credito un gran vantaggio. Possiamo compiere dei passi in avanti, secondo me decisivi, nell'impianto di nuove procedure automatizzate dell'IVA.

Come presidente della Commissione di coordinamento dell'anagrafe debbo dire che l'argomento dell'IVA è quello che ci ha maggiormente tormentato al fine di pervenire ad un minimo di procedure automatizzate, senza le quali è impossibile snellire le operazioni.

È opportuno esaminare alcuni aspetti particolari quando discuteremo gli emendamenti, in relazione soprattutto ai supporti magnetici.

All'onorevole Garzia vorrei rispondere che ci riteniamo molto soddisfatti del vantaggio economico per l'erario derivante dalle procedure dell'autotassazione. L'operazione, per l'imposizione diretta, è costata pochissimo, poco più di quattro miliardi. Se non avessimo adottato la tecnica del versamento diretto, saremmo arrivati ad una cifra che è immediatamente calcolabile in oltre quaranta miliardi (2,66 per cento di aggio medio su 1407 miliardi). Il vantaggio è stato molto forte.

Aggiungo anche, per tranquillità della Commissione, che abbiamo avuto delle lagnanze retrospettive del sistema bancario. Per la verità i tagli ed i tetti che abbiamo messo ai corrispettivi per le singole operazioni erano molto forti e mi rendo conto che alcune banche hanno effettuato le operazioni senza utili e che in qualche caso, ci possono essere state delle difficoltà.

Abbiamo portato avanti una trattativa molto serrata anche per l'IVA. Ricordo che ci sgraviamo di una spesa che è molto forte, cioè quella relativa all'approntamento dei supporti magnetici. Per questo abbiamo stabilito dei limiti minimi più elevati. Non posso dire di avere il consenso della controparte bancaria. È una determinazione che prenderemo in modo unilaterale, legislativamente.

Per quanto concerne il versamento tramite gli uffici postali non abbiamo provveduto con norme immediatamente efficaci in quanto oggi non abbiamo la possibilità di ottenere i supporti magnetici. Appena avremo questa possibilità, è nostra intenzione attivare anche questo canale, che è più conforme ad una più equa distribuzione fra il sistema bancario e la Cassa depositi e prestiti. In questo momento è essenziale partire subito con chi è in grado di fornirci i supporti magnetici. Abbiamo potuto anche estendere, eliminando una discriminazione, anche alle casse rurali e artigiane la possibilità di effettuare questo servizio, approfittando del fatto che tali casse si sono attrezzate in modo consorziato ai fini della digitazione su supporti magnetici, per le esigenze della Banca d'Italia. E fa piacere che piccoli istituti di notevole importanza sociale siano all'avanguardia in un settore tecnologicamente sofisticato.

Con questo provvedimento normalizziamo numerose procedure e compiamo un passo decisivo per l'attuazione del sistema informativo in questo campo; otteniamo un beneficio economico; attuiamo il principio di non disperdere le poche risorse umane che abbiamo, soprattutto nel settore dell'IVA, verso compiti che non sono quelli essenziali dell'ente impositore; diamo un contributo a questa strategia complessiva del Ministero delle finanze. In questo modo possiamo adibire i cassieri a compiti di accertamento. La mia regola è molto semplice: un ente impositore è fondamentalmente un ente accertatore. Quanto più numerosi saranno gli uomini dell'amministrazione finanziaria che si dedicheranno all'accertamento, tanto meglio lo Stato potrà assolvere al suo compito fondamentale.

Ringrazio ancora il relatore e gli onorevoli colleghi che sono intervenuti. Mi dispongo all'esame degli emendamenti con molta attenzione e comprensione delle ragioni che li hanno determinati.

Credo che non si siano da risolvere enormi questioni di principio. Per non reiterare il lavoro, penso che sia possibile, con questa reciproca disponibilità, affrontare l'esame degli emendamenti direttamente in Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo non è quindi favorevole alla proposta del relatore di esaminare gli emendamenti in un comitato ristretto. Anche a me pare che non sia opportuno esaminare due volte gli emendamenti, dato che investono questioni di dettaglio.

C'è d'altra parte l'esigenza di concludere oggi con l'esame e con l'approvazione del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la seduta viene sospesa e che verrà ripresa alle ore 15,30 per l'esame degli articoli.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 15,30.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CASTELLUCCI

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Nei casi in cui il reddito complessivo lordo dichiarato per l'anno 1974 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche era comprensivo dei redditi della moglie del dichiarante ciascuno dei coniugi può chiedere che l'imposta sia applicata separatamente nei propri confronti, presentando apposita dichiarazione, a norma del successivo articolo 2 e nel termine ivi stabilito, allo stesso ufficio delle imposte al quale era stata presentata la dichiarazione unica. In tale caso, ancorché la richiesta sia stata fatta da uno solo dei coniugi,

l'imposta si applica separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno di essi.

I redditi dei figli minori, ancorché conviventi con uno solo dei coniugi, sono imputati a ciascuno di questi per metà del loro ammontare.

Gli oneri previsti dagli articoli 10 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, risultanti dai documenti allegati alla dcihiarazione unica presentata nell'anno 1975, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sostenuti; quelli sostenuti dai figli minori sono deducibili da ciascun coniuge per metà del loro ammontare.

Sull'imposta corrispondente al reddito complessivo netto di ciascun coniuge si applicano per intero la detrazione di cui al n. 1 e per la metà quelle di cui al n. 3 dell'articolo 15 del suddetto decreto; le detrazioni di cui agli articoli 16 e 18 del decreto medesimo si applicano nella misura spettante a ciascuno dei coniugi. Dall'imposta stessa si scomputano le ritenute d'acconto operate sui redditi di ciascuno dei coniugi e, per metà del loro ammontare, quelle operate sui redditi dei figli minori.

Le somme già pagate per l'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta a ruolo per l'anno 1974 si detraggono dall'imposta liquidata nei confronti del marito a norma dei commi precedenti.

All'imposta determinata ai sensi dei commi precedenti nei confronti di ciascuno dei coniugi non si applica l'ulteriore detrazione prevista dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

L'onorevole Usellini ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire il terzo comma con il seguente*:

Gli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, risultanti dai documenti allegati alla dichiarazione unica presentata nell'anno 1975, nonché quelli previsti dall'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono deducibili dal reddtio complessivo del coniuge che li ha sostenuti; quelli sostenuti dai figli minori sono deducibili da ciascun coniuge per metà del loro ammontare » (1. 2).

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Sono favorevole.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è favorevole.

GUNNELLA. Mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 2.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Bernardini, Antoni, Toni, Cirasino, Bernini Lavezzo hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire il sesto comma dell'articolo 1 con il seguente*:

All'imposta determinata ai sensi dei commi precedenti nei confronti di ciascuno dei coniugi si applica l'ulteriore detrazione prevista dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 488 » (1. 1.).

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Si tratta di prendere atto del fatto che i contribuenti aventi un reddito inferiore a quattro milioni hanno già usufruito della detrazione in questione, mentre i contribuenti con un reddito superiore ai quattro milioni, nel caso in cui lo avessero fra i quattro e i cinque milioni, non godrebbero della detrazione, ove non caricati dell'effetto del cumulo, qualora tale emendamento fosse approvato. In relazione a questo pare, anche in seguito alla replica fornita stamane del Governo, problematico l'accoglimento di questo emendamento, ragione per la quale inviterei il proponente a ritirarlo, dichiarandomi eventualmente disponibile all'esame di un qualche presa di posizione, tendente ad inquadrare questo problema in quello più vasto che sarà oggetto di esame nel provvedimento con il quale si andranno a fissare le norme del regime ordinario dell'imposta sul redito dei coniugi.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Il Governo, sulla linea di quanto ha avuto modo di esporre in sede di replica, invita il proponente a considerare due ordini di motivi che, a suo giudizio, sembrano sconsigliare l'approvazione dell'emendamento. Il primo ordine di motivi riguarda il fatto che, in base ad una norma non del

tutto razionale del 1974, abbimo una fascia di redditi da lavoro dipendente del 1974, piuttosto consistente, compresa fra i quattro e i cinque milioni cui, stando alla dizione testuale dell'emendamento, non spetterebbe la detrazione di 36 mila lire, ad essa non spettante in base alle norme del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

Si potrebbe obiettare, per togliere questa discriminazione, che basterebbe introdurre una norma che consenta anche a questi soggetti tra i 4-5 milioni di reddito complessivo di beneficiare della detrazione ulteriore di 36.000 lire.

A questo punto, a parte la questione relativa al gettito che comincerebbe a prendere una proporzione piuttosto consistente, finiremmo per applicare un beneficio in qualche modo inaspettato, in quanto i contribuenti tra i 4 e i 5 milioni di reddito complessivo si sono ritenuti paghi della agevolazione che ebbero e che si tradusse in un vantaggio sensibile perché non furono soggetti al cumulo.

In questo modo daremmo un beneficio inaspettato proprio in un momento in cui il Governo, il Parlamento, in vista del provvedimento maggiore che regolerà in maniera ordinata la tassazione del reddito dei coniugi, hanno necessità di avere eventuali risorse disponibili per provvedimenti perequativi.

Quindi, credo che una meditata valutazione della problematica posta da questo sesto comma e dal relativo emendamento dovrebbe indurre, quanto meno, a non formulare decisioni immediate.

Il Governo non è contrario a tenere presente anche questo problema in una eventuale determinazione definitiva della tassazione dei redditi dei coniugi, ma non può non far presente alcune serie conseguenze negative che si avrebbero dall'approvazione dell'emendamento.

GUNNELLA. Dichiaro il mio voto contrario a questo emendamento, in quanto - secondo il mio punto di vista - aggrava ancor di più la sperequazione che già con questo provvedimento si viene a determinare.

Ritengo, viceversa, che sia necessario rivedere, nella normativa generale, tutta la problematica relativa alle detrazioni; vederla nel significato qualitativo e quantitativo e nei confronti sia del soggetto, singolo contribuente che in quello generale della collettività.

BERNARDINI. Ritengo che ci si debba render conto che siamo di fronte ad un provvedimento e ad una materia abbastanza delicata, che se da una parte crea complicazioni al Governo per la procedura che mette in movimento circa li rimborso dell'imposta da restituire che si aggira sugli 80 miliardi, dall'altra parte, l'articolo 1 così come è formulato, priva taluni lavoratori di un diritto di cui hanno già usufruito altri lavoratori.

Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che quelle ulteriori 36.000 lire furono concesse proprio nel momento in cui nel paese vi era una « stretta » che consigliava a tutti l'adozione di criteri moderatori per i redditi più bassi.

Non può neanche dirsi che per evitare disparità nei confronti di coloro che hanno redditi compresi tra i 4-5 milioni, non diamo questo beneficio nemmeno a coloro che si trovano tra una fascia di reddito cumulata tra i 5 e gli 8 milioni, perché è possibile, sia pure con procedure ulteriormente complicate, riliquidare anche per loro la detrazione che compete.

Siamo di fronte ad un provvedimento che riliquida le imposte a coloro che le hanno avute momentaneamente sospese e tra l'altro è un provvedimento a cui siamo obbligati in conseguenza di una sentenza della Corte costituzionale. Evidentemente, anche noi siamo preoccupati dalla diminuzione del gettito fiscale e siamo anche disponibili al ritiro di questo emendamento purché il Governo si impegni, non solo formalmente, a considerare l'opportunità di regolare adeguamente la materia nel quadro di provvedimenti fiscali complessivi in corso di presentazione o in altri provvedimenti di carattere generale in corso di adozione.

Siamo fermamente decisi, per un verso o per un altro, ad attribuire a questa categoria di contribuenti i benefici che loro competono, specie nel momento in cui stiamo per chiedere nuovi sacrifici.

Per concludere preannunciamo che siamo disposti a trasformare l'emendamento nel seguente ordine del giorno:

La VI Commissione Finanze e tesoro,

considerato che i contribuenti ai quali in conseguenza della rideterminazione dell'imposta per i redditi cumulati del 1974

viene ad essere attribuito un reddito inferiore a lire 4.000.000 e dei coniugi che nell'anno 1974 hann oconseguito complessivamente redditi imponibili compresi fra i 4 e 5 milioni, non viene riconosciuta la ulteriore detrazione di lire 36.000 prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384

invita il Governo

a considerare l'opportunità di emanare uno specifico provvedimento risanatore ovvero di regolare adeguatamente la materia nel quadro di provvedimenti fiscali complessivi in corso di presentazione o in altri provvedimenti di carattere generale in corso di adozione.

0/488/1/6 BERNARDINI, TONI, SARTI, ANTONI.

Ma prima di ritirare formalmente l'emendamento desideriamo conoscere l'opinione del Governo sul preannunciato ordine del giorno.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Per franchezza, sono disposto ad accettare l'ordine del giorno a condizione che vi sia l'invito al Governo a riconsiderare il problema nel quadro del provvedimento relativo al regime ordinario di tassazione del reddito dei coniugi.

BERNARDINI. Noi proponiamo tre ipotesi.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Queste ipotesi a mio avviso sono poco praticabili, anche perché non vorremmo ingenerare illusioni o suscitare aspettative. Nel provvedimento che definirà il regime ordinario questo è uno degli elementi della valutazione complessiva. Come ripeto, mi sentirei meno tranquillo nell'accettare una raccomandazione per un provvedimento *ad hoc*.

BERNARDINI. Possiamo anche togliere l'invito ad un provvedimento specifico; rimangono, però, due possibilità collegate sia al provvedimento cui le faceva cenno, sia a vari provvedimenti fiscali in corso di emanazione. Può anche darsi che capiti l'occasione per cui questa fascia di redditi possa essere agevolata in modo compensativo ed in tempi ravvicinati.

COLUCCI. Desidero esprimere compiacimento per il fatto che i colleghi del gruppo comunista, in sostanza, si accingono ad accettare l'invito del relatore e del Ministro, e mi pare che la presentazione dell'ordine del giorno, modificato nella parte conclusiva, possa trovare consenziente il Governo. In pratica, lasciamo arbitro il Governo di accettare l'indicazione che i colleghi hanno dato; ritengo anche, sulla base delle considerazioni che il Ministro ha svolto, che si rientri nello spirito dell'ordine del giorno stesso.

GORIA. Prendo atto delle preoccupazioni che sono alla base dell'ordine del giorno proposto dall'onorevole Bernardini. Mi pare evidente l'impostazione perequativa in senso generale, più in particolare l'esigenza di difesa dei redditi da lavoro, che non può che vederci tutti consenzienti e disponibili.

Ma vorrei ancora ricordare che siamo di fronte ad un provvedimento di sanatoria di situazioni pregresse, il quale purtroppo, come tutti i provvedimenti di questa natura, lascia delle ombre. Vorrei richiamare – non per ottenere l'effetto opposto di archiviare il problema, ma per far sì che le situazioni emerse dalla sentenza della Corte costituzionale siano affrontate con grosso spirito di giustizia e con equilibrio – la riflessione fatta stamane circa il diverso diritto che è sancito, con il provvedimento in esame, tra le moglie « cumulate » e le mogli « non cumulate », dando alle prime la possibilità di rinnovare la loro denuncia al fisco, anche ai fini dell'ottenimento di ulteriori detrazioni. Si tratta di una palese ingiustizia che possiamo tollerare solo facendoci carico, con molto senso di responsabilità, della necessità di assestare la disciplina e dell'impossibilità di risalire a tutte le denunce.

Ecco quindi il senso di questa discussione: siamo di fronte ad un provvedimento che lascia, o rischia di lasciare, anche nell'opinione del contribuente, un senso di insoddisfazione di fronte al quale tutti i gruppi debbono farsi carico di chiedere al Governo di procedere all'impostazione dei nuovi provvedimenti non soltanto nei termini più specifici costituenti l'oggetto della discussione, ma anche per arrivare di fatto a cogliere, pur nelle dfficoltà che questo problema pone, quelle esigenze di

giustizia tributaria (e quindi di perequazione nella contribuzione) e di considerazione attenta di quelle fasce di redditi ormai divenute fasce di redditi medi che, tra l'altro, grazie al drammatico fenomeno dell'inflazione, assumono carattere diverso con il passare del tempo.

GUNNELLA. Prendo atto del preannunciato ritiro dell'emendamento da parte del gruppo comunista e, dopo aver ascoltato l'ordine del giorno al cui il ritiro sembra collegato, ritengo opportuno fare alcune considerazioni.

Se la Commissione ritiene che sia fondato e legittimo dal punto di vista costituzionale e dell'opportunità politica, procedere a questa ulteriore detrazione (36 mila lire), ebbene si dovrebbe procedere, ciascuno nella propria responsabilità, in termini negativi o positivi. Se non si ritiene di agire in tal senso, per motivi di opportunità politica o per necesità di approfondimento del problema, mi sembra sia il caso di rinviare il discorso. Si può parlare solo in termini generali, non specifici, perché in base alla motivazione dell'ordine del giorno, il Governo e la Commissione dovrebbero accettare il contenuto dell'emendamento: in seguito a questa constatazione, quindi, si propone di affrontare il problema con un provvedimento successivo.

Comunque, a mio parere si potrebbe arrivare ad un punto di convergenza nel senso di impegnare il Governo a considerare la questione nei provvedimenti in via di elaborazione.

SARTI. È così.

GUNNELLA. La vostra posizione è differente: la premessa dell'ordine del giorno è importante, intendo fare questa proposta: la Commissione impegni il Governo a considerare tutti i problemi rimasti in sospeso nell'attuale situazione di emergenza, in un prossimo provvedimento, problemi relativi direttamente al cumulo o alla ristrutturazione più generale dell'imposta personale sul reddito, ovvero al problema delle detrazioni.

Questo è in termini generali. Altrimenti pur apprezzando lo sforzo noi creeremmo alla base di questa fascia di reddito una pressione sindacale o politica in un momento estremamente delicato per un provvedimento che non è coerente. Occorre invece impegnare il Governo solo in termini generali.

PRESIDENTE. Ma ciò che impegna il Governo è la parte del dispositivo dell'ordine del giorno, non la premessa.

GUNNELLA. La premessa è parte integrante dell'ordine del giorno. O noi accettiamo questo contesto, oppure non facciamo questa premessa.

ANTONI. Noi vogliamo rispondere a tre tipi di esigenze. La prima: che la legge risponda a dei precetti costituzionali e a delle attese legittime. La seconda: che si vada a un provvedimento ispirato ad equità che non possono essere valutate solo per un verso perché occorre guardare l'intero quadro del problema. La terza: siamo disponibili ad un discorso sul quale cercare di realizzare un consenso largo ma non formale che spinga il Governo sempre più verso determinati orientamenti. Non è casuale che questa legge abbisogni di un comma nel quale si dice che a certi cittadini non diamo certe cose.

C'è una correlazione tra le esigenze dello stato del bilancio e quelle generali del paese e quindi anche delle categorie meno abbienti, secondo il principio costituzionale, che è inutile ricordare.

Cerchiamo di arrivare ad un accordo senza che esso si traduca in impegni meramente formali. Molto dipenderà dalla risposta del Governo su questo ordine del giorno modificato.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Si devono distinguere due questioni a proposito dell'ordine del giorno riformulato con l'esclusione dell'ipotesi del provvedimento *ad hoc*. La prima riguarda il tenore del dispositivo dalla parola « invita » in poi. Non si tratta di un impegno formale; il Governo accetta l'invito a considerare anche questo problema in sele di determinazione del regime ordinario della tassazione del reddito dei coniugi.

L'altra questione riguarda la motivazione. L'onorevole Gunnella dice che c'è un nesso tra la motivazione e il dispositivo che può essere inteso quale sorta di vincolo. Ripeto che accetto un invito non un impegno. Comunque mi pare che sia sen-

sata l'osservazione del presidente quando dice che la motivazione indica il punto su cui si è innestata la questione. Se fosse possibile dire che tra le altre questioni si può considerare anche questa, in tal modo si darebbe soddisfazione alle esigenze dell'onorevole Gunnella.

Il problema, comunque, esiste e non contesto l'osservazione fattami che noi siamo stati in qualche maniera obbligati a specificare con una norma diretta che non si applica la detrazione. Ho validi motivi per ritenere che questa disposizione ha un suo fondamento e che per una fascia particolare non possiamo applicare questo beneficio.

Quindi il problema sollevato dall'emendamento e dall'ordine del giorno è reale e il ricordare ciò nella motivazione non credo sia errato, perché altrimenti avremmo un invito non fondato. È chiaro che quando affronteremo il problema più generale, sarà obbligo del Governo documentare le ragioni della sua scelta. Credo che questa sia la strada che possa trovare concorde tutta la Commissione ed anche l'onorevole Gunnella. Vorrei infine sottolineare che nel testo dell'ordine del giorno è scritto « invita a considerare l'opportunità », non « impegna », perché se avessi potuto accettare tale dizione, avrei senz'altro accolto l'emendamento.

BERNARDINI. Alla luce delle dichiarazioni del Governo ritiriamo l'emendamento che trasformeremo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno verrà votato dopo l'esame degli articoli.

Gli onorevoli Novellini e Colucci hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, aggiungere in fine, il seguente comma:

« I contribuenti che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma del presente articolo devono effettuare il versamento della relativa imposta contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 2 con le modalità previste dall'articolo 17 comma secondo e seguenti dalla legge 2 dicembre 1975, numero 576 ». (1. 3).

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Non posso non concordare sulle finalità, cui il contenuto di tale emendamento vuole tendere. Per quanto attiene alla possibilità e alla opportunità, sul piano puramente tecnico, mi rimetto al parere del Governo.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Il Governo ritiene fondata la preoccupazione che è alla base di questo emendamento, tuttavia ritiene di poter dare l'assicurazione che le procedure sono state disposte in modo tale che, per coloro che presenteranno le dichiarazioni, non si avranno ritardi nelle iscrizioni a ruolo e ciò anche in base al fatto che nelle procedure studiate dagli uffici, i programmi di macchina sono stati fatti in maniera tale da prevedere la riliquidazione ulteriore per tutte le partite. Per il numero limitato di partite che, invece, daranno luogo a dichiarazioni in base all'articolo 1 del disegno di legge, non avremo niente altro che una variazione della procedura stabilita che, senza perdite di tempo, consentirà la detta iscrizione a ruolo del tributo. Viceversa se introducessimo il meccanismo dell'autotassazione, avremmo qualche difficoltà, perché se è vero che l'autotassazione è semplice per le banche che riscuotono e per i contribuenti che vanno ad effettuare i versamenti, è anche vero che ciò implica un lavoro a monte da parte degli uffici che richiederebbero istruzioni specifiche agli elaboratori che preferiremmo non dover caricare.

L'effetto è comunque garantito e credo pertanto che possiamo con tranquillità restare al testo del disegno di legge; in questo senso rivolgo all'onorevole Colucci la preghiera di ritirare il suo emendamento.

COLUCCI. Prendo atto delle sue dichiarazioni e lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica precedentemente adottata.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Bernardini, Antoni, Toni, Cirasino e Bernini Lavezzo Ivana, hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-*bis*.

« La ulteriore detrazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito in legge 7 agosto 1974, n. 384, compete anche ai coniugi con un

reddito complessivo lordo di lavoro dipendente o assimilato ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo 4, di ammontare superiore ai quattro milioni ed inferiore ai cinque milioni.

Le relative partite dovranno essere cancellate dai ruoli ed ove siano state notificate le cartelle esatotriali, si procederà di ufficio allo sgravio ed al rimborso delle somme eventuamente pagate » (1. 0. 1).

BERNARDINI. Lo ritiro, per connessione con il ritiro dell'emendamento sostitutivo del sesto comma dell'articolo -.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Il termine per presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 1 è di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per il marito e di trenta per la moglie.

Nella dichiarazione, da presentare in duplice copia e in carta semplice, devono essere indicati nel seguente ordine:

a) l'ammontare netto dei singoli redditi posseduti dal dichiarante e dai figli minori;

b) l'ammontare dei singoli oneri deducibili sostenuti dal dichiarante e dai figli minori;

c) il reddito complessivo netto del dichiarante determinato con i criteri stabiliti dall'articolo 1;

d) le detrazioni d'imposta di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1;

e) gli altri elementi, dati e notizie di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubbica 29 settembre 1973, numero 600, relativi al dichiarante ed ai figli minori;

f) le generalità e il comune di iscrizione anagrafica del coniuge del dichiarante.

Gli elementi di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) devono essere indicati nella misura in cui risultano dalla dichiarazione unica presentata nell'anno 1975. Tuttavia la moglie che non abbia sottoscritto tale dichiarazione può indicare i redditi netti e gli oneri deducibili in misura diversa, allegando un prospetto analitico dei componenti attivi e passivi dei redditi e la documentazione dei maggiori oneri.

L'onorevole Usellini ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« Il termine per presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 1 è di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » (2. 1).

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Seppure più funzionale, questo testo non pare rispondente ad esigenze di carattere psicologico, conseguenti al fatto che per la prima volta nel nostro ordinamento la moglie è chiamata a farsi parte attiva e ad essere soggetto d'imposta. Si deve quindi sottolineare che nel testo del disegno di legge, alla medesima sono stati concessi ulteriori dieci giorni, rispetto a quelli concessi al marito, sia - come dicevo - per esigenze di carattere psicologico, sia per consentirle di disporre di un maggior periodo di tempo per acquisire tutti i dati, anche quelli, ad esempio, necessari per l'ottenimento del riconoscimento di oneri sostenuti che non facessero parte della dichiarazione presentata a suo tempo dal marito. Pertanto su questo emendamento do parere non favorevole, atteso anche il fatto secondo cui, più questi termini sono ristretti, più sarà fatto uso della riliquidazione automatica dell'imposta sul reddito dei coniugi per il 1974.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Il Governo, su un problema quale quello sollevato dall'onorevole Usellini, ovviamente non fa una questione di principio; tuttavia trova molto sensate le osservazioni del relatore e quindi prega la Commissione di mantenere il testo attuale, dichiarandosi perciò contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. In assenza del proponente, l'emendamento è decaduto.

Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Qualora nessuno dei coniugi presenti la dichiarazione prevista dai precedenti articoli nel termine stabilito, l'imposta è commisurata separatamente sul reddito com-

plessivo proprio del marito e su quello della moglie, al netto degli oneri riferibili a ciascuno di essi, ed è riscossa nei confronti del marito ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I redditi e gli oneri deducibili dei figli minori si imputano in parti uguali al reddito complessivo di ciascuno dei coniugi. Sull'imposta complessiva si operano le detrazioni di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché quella prevista nel quinto comma dell'articolo 1 della presente legge.

Le disposizioni di questo comma non si applicano nel caso già previsto nel secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

La dichiarazione si considera non presentata se non contiene tutti gli elementi indicati nel secondo comma dell'articolo 2 o se gli elementi di cui al terzo comma dello stesso articolo sono esposti in misura diversa da quella risultante dalla dichiarazione unica, salvo quanto previsto nello stesso comma nei riguardi della moglie.

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 1.

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Faccio presente che nel secondo comma vi è un errore materiale e che le parole: « di questo comma », devono essere sostituite con le altre: « del comma precedente ».

PRESIDENTE. Sta bene, ne terremo conto in sede di coordinamento.

L'onorevole Bernardini ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le seguenti parole: « Le disposizioni di questo comma non si applicano nel caso » *con le altre*: « Le disposizioni di questo comma si applicano al caso » (3. 1).

BERNARDINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica di coordinamento testè indicata dal relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Nei casi in cui alla data del 22 luglio 1976 il reddito complessivo dichiarato o accertato in via definitiva ai fini dell'imposta complementare era comprensivo di redditi della moglie del contribuente e la relativa imposta non era stata interamente pagata, ciascuno dei coniugi può chiedere, con effetto anche per l'altro coniuge, che l'imposta sia applicata separatamente presentando apposita dichiarazione, a norma del successivo articolo 5 e nel termine ivi stabilito, all'ufficio delle imposte al quale è stata o doveva essere presentata la dichiarazione unica. La richiesta può essere fatta anche nei casi in cui, pur essendo stata interamente pagata l'imposta relativa al reddito dichiarato, prima della data di entrata in vigore della presente legge sia stato notificato accertamento in rettiffca o d'ufficio non divenuto definitivo alla data del 22 luglio 1976.

A seguito della richiesta di cui al precedente comma l'imposta si applica separatamente sul reddito complessivo imponibile di ciascun coniuge determinato in base alle norme vigenti per l'anno di competenza, ma senza deduzione della quota esente per la moglie a carico e con deduzione in parti uguali delle quote esenti per altre persone a carico. I giudizi pendenti sono dichiarati estinti se riguardano soltanto redditi e oneri della moglie; se riguardano anche redditi e oneri del marito proseguono ai soli fini della decisione delle relative questioni e l'imposta dovuta dal marito, al netto delle somme già pagate e documentate ai sensi del terzo comma del successivo articolo 5, è riliquidata dopo che sia divenuto definitivo l'accertamento. Se la richiesta è fatta soltanto dal marito, l'ufficio provvede all'accertamento del reddito complessivo della moglie notificandole apposito avviso, senza applicazione di penalità.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il reddito complessivo netto è stato determinato sinteticamente ovvero con decisione o sentenza passata in giudicato né quando è stato definito ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Il termine per presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 4 è stabilito, a pena di decadenza, in venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per il marito e in trenta giorni per la moglie.

Nella dichiarazione, da presentare in duplice copia e in carta semplice, devono essere indicati a pena di nullità e nel seguente ordine:

a) le generalità e l'indirizzo del dichiarante e le generalità e il comune di iscrizione anagrafica del coniuge;

b) l'ammontare netto dei singoli redditi del dichiarante nonché dei redditi altrui dei quali egli aveva la libera disponibilità o l'amministrazione senza l'obbligo della resa dei conti;

c) l'ammontare dei singoli oneri detraibili sostenuti dal dichiarante;

d) la detrazione fissa per franchigia e le detrazioni per carichi di famiglia, con l'indicazione nominativa delle persone a carico;

e) il reddito complessivo imponibile del dichiarante determinato con i criteri di cui all'articolo 4.

Gli elementi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) devono essere indicati nella misura in cui risultano dalla dichiarazione unica a suo tempo presentata, o, se intervenuto, dall'accertamento definitivo. Tuttavia la moglie può indicare i redditi netti e gli oneri detraibili in misura diversa, allegando un prospetto analitico dei componenti attivi e passivi dei redditi e la documentazione dei maggiori oneri.

Ai fini dello scomputo delle somme già pagate, il marito deve indicare l'ammontare, allegando alla dichiarazione le quietanze esattoriali in originale o in copia fotostatica.

Deve essere presentata una distinta dichiarazione per ciascuno degli anni per i quali è richiesta l'applicazione separata dell'imposta.

L'onorevole Usellini ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma dell'articolo 5 con il seguente:

« Il termine per presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 4 è stabilito, a pena di decadenza, in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » (5. 1).

In assenza del proponente dichiaro decaduto l'emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 5.

(*È approvato*).

L'onorevole Colucci ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 5-*bis*.

« Il primo comma dell'articolo 26 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è abrogato.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, in sede di liquidazione delle dichiarazioni IRPEF prodotte nell'anno 1976, per i redditi conseguiti nell'anno 1975, recuperano a tassazione il credito d'imposta accordato ad attenuazione dell'effetto del cumulo per il periodo d'imposta 1975, del citato primo comma dell'articolo 26 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 » (5. 0. 2).

L'onorevole Bernardini ha presentato il seguente emendamento di identico tenore:

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 5-*bis*.

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è abrogato.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, in sede di liquidazione IRPEF prodotto nell'anno 1976, per i redditi conseguiti nell'anno 1975, recuperano a tassazione il credito di imposta accordato ad attenuazione dell'effetto del cumulo per il periodo d'imposta 1974, del citato primo comma dell'articolo 26 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (5. 0. 1).

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Ritengo che la materia possa essere opportunamente esaminata nel momento in cui si arriverà alla discussione del provvedimento preannunciato dal Governo inerente la tassazione ordinaria dei redditi dei coniugi; quindi, vorrei pregare i presentatori degli emendamenti di esaminare l'opportunità di ritirarli.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Nessun dubbio che si debba prevedere il re-

cupero dei crediti di imposta accertati in relazione all'effetto di cumulo.

Vorrei far presente che abbiamo due abbuoni di imposta previsti dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576. Abbiamo un abbuono forfettario per l'imposta pagata con il cumulo per il 1974 e quel famoso meccanismo di attenuazione dell'effetto di cumulo per i redditi sopra i 7 milioni che si è applicato per i redditi del 1975, dichiarati nel 1976.

Al Governo pare estremamente opportuno che il problema venga affrontato nel contesto del provvedimento generale e posso dare assicurazione che la soluzione sarà di gradimento della Commissione.

In questa circostanza, anche per ragioni che attengono alla natura del provvedimento, preferiamo non toccare le disposizioni previste dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, perché se dovessimo modificare quel testo avrei un'altra serie di questioni da sollevare.

BERNARDINI. Prento atto delle dichiarazioni del ministro, e ritiro l'emendamento 5. 0. 1.

COLUCCI. Mi associo a quanto detto dall'onorevole Bernardini e ritiro l'emendamento 5. 0. 2.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli accertamenti in rettifica o di ufficio del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1974 o all'imposta complementare devono essere effettuati separatamente nei confronti di ciascun coniuge con la determinazione del reddito complessivo imponibile e la commisurazione della relativa imposta secondo i criteri rispettivamente indicati nell'articolo 1 e nell'articolo 4, secondo comma.

Nei casi previsti nel precedente comma l'imposta pagata in applicazione dell'articolo 3 è imputata a ciascun coniuge nella misura corrispondente ai rispettivi redditi complessivi netti determinati in conformità delle disposizioni medesime, diminuita delle detrazioni ad ognuno spettanti, computandosi per metà quelle per persone a carico e quelle relative ai redditi dei figli minori conviventi. L'imposta complementare pagata per il periodo d'imposta di competenza è imputata al marito.

La dichiarazione unica presentata separatamente dalla moglie ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1974 è considerata valida a tutti gli effetti e l'imposta si applica, nei confronti dei coniugi, separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno con i criteri stabiliti nell'articolo 1. La dichiarazione unica presentata separatamente dalla moglie ai fini dell'imposta complementare è valida a tutti gli effetti e l'imposta è applicata con i criteri indicati nel secondo comma dell'articolo 4, salvo che il reddito dichiarato non sia stato cumulato in un unico accertamento nei confronti del marito, nel qual caso, ricorrendone le condizioni, può essere presentata la richiesta di cui allo stesso articolo 4.

Alle dichiarazioni presentate dalla moglie ai sensi della presente legge si applicano, per quanto concerne le iscrizioni a ruolo, gli accertamenti in rettifica e le sanzioni, le norme relative alla dichiarazione unica vigente per gli anni di competenza, salvo quanto stabilito nel successivo articolo 7.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1974 liquidata ai sensi degli articoli 1 e 3 è iscritta in ruoli straordinari formati e consegnati alla intendenza di finanza entro il 31 dicembre 1976 ed è riscossa in unica soluzione alla prima scadenza utile.

Ai fini dell'imposta complementare l'accertamento del reddito complessivo della moglie previsto nell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 4 deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1977. Per le rettifiche resta fermo, anche nei confronti dei coniugi che hanno fatto la richiesta di cui allo stesso articolo 4, il termine del 31 dicembre 1977 stabilito dall'articolo 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

L'imposta complementare liquidata ai sensi dell'articolo 4 è iscritta in ruoli straordinari e riscossa in unica soluzione alla prima scadenza utile.

L'iscrizione nei ruoli delle partite dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno 1974, che deve essere riliquidata ai sensi degli articoli 1 e 3, cessa di aver efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La sospensione dell'iscrizione dell'imposta complementare prevista dal decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 569, è prorogata al 28 febbraio 1977.

All'annullamento delle partite d'imposta che devono essere riliquidate in applicazione della presente legge provvede l'intendenza di finanza che ha reso esecutivi i ruoli in cui sono iscritte le partite stesse. L'annullamento delle partite relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche viene effettuato sulla base di elenchi forniti dal consorzio nazionale degli esattori e vistati dal competente ufficio delle imposte; quello delle partite relative all'imposta complementare sulla base di elenchi forniti dai competenti uffici delle imposte.

L'onorevole Goria ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire il primo comma dell'articolo 7 con il seguente:*

L'imposta sul reddito delle persone fisiche relative all'anno 1974 liquidata ai sensi degli articoli 1 e 3 è iscritta in ruoli straordinari formati e consegnati, in deroga all'articolo 16, secondo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, alle intendenze di finanza entro il 31 gennaio 1977 ed è riscossa in una unica soluzione alle prime scadenze utili » (7. 1).

GORIA. Si ha la sensazione che tenuto conto dei tempi di approvazione della legge il termine fissato non sia sufficiente agli uffici per l'espletamento delle domande ad essi pervenute; anche se ci rendiamo conto dell'esigenza di anticipare al massimo le riscossioni.

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è favorevole all'emendamento e assicuro gli onorevoli colleghi che questo ulteriore margine di tempo concesso non rallenterà l'impegno di adempiere con la massima sollecitudine ai propri obblighi.

GUNNELLA. Mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 7. 1 precedentemente letto.

(*È approvato*).

L'onorevole Colucci ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7, primo comma, aggiungere le parole:

« Le norme di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei contribuenti tenuti all'autotassazione ai sensi del precedente articolo 1 ».

L'emendamento dell'onorevole Colucci è precluso.

Pongo in votazione l'articolo 7 con la modifica testè apportata.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 8.

Il credito conseguente alla riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettuata in applicazione della presente legge, risultante dalla cartella esattoriale di cui al successivo articolo 9, allegata in originale dalla dichiarazione, è computato in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno 1976 e rimborsato per l'eventuale eccedenza. Se la riliquidazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 1, il credito può essere fatto valere dal marito; se è stata effettuata ai sensi dell'articolo 3 può essere fatto valere dal coniuge che ha allegato la cartella alla propria dichiarazione.

In caso di riliquidazione dell'imposta complementare effettuata in applicazione della presente legge il marito ha diritto al rimborso della parte che eccede l'ammontare delle somme pagate in dipendenza di iscrizioni a ruolo a titolo definitivo.

I rimborsi spettanti ai sensi dei precedenti commi devono essere richiesti con istanza da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui, ai sensi dell'articolo 9, è stata notificata la cartella esattoriale.

(*È approvato*).

ART. 9.

L'ammontare delle imposte dovute o delle somme a credito risultanti dalle riliquidazioni effettuate in applicazione della presente legge è comunicato agli interessati mediante notificazione di speciali cartelle esattoriali conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la riliquidazione dell'imposta può essere presentato ricorso all'ufficio delle imposte dirette entro 30 giorni dalla data della notificazione della cartella di cui al comma precedente. Contro la decisione dell'ufficio delle imposte ovvero trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'ufficio delle imposte, il contribuente può ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

(*È approvato*).

ART. 10.

Relativamente ai debiti d'imposta conseguenti all'applicazione degli articoli 1 e 4 l'opposizione di terzi agli atti esecutivi per la riscossione delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie dovute da ciascun coniuge non può essere proposta dall'altro coniuge, relativamente ai beni mobili esistenti nella casa di abitazione dei coniugi e nelle residenze secondarie a loro disposizione, se non nei casi previsti dall'articolo 52, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

(*È approvato*).

ART. 11.

L'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, è modificato come segue:

« Le aziende e istituti di credito devono versare annualmente all'esattoria competente, in acconto dei versamenti di cui all'articolo 8, primo comma, n. 3-*bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari a due terzi delle ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

I pagamenti di imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27, 30, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, devono effettuarsi al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega può essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente.

L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente apposito documento, attestante: *a*) la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento e l'importo di questo; *b*) l'impegno ad effettuare il pagamento all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega all'azienda di credito per il pagamento dell'imposta è irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il delegante.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le carateristiche del documento da rilasciare al contribuente dalla azienda di credito delegata, le modalità per il rilascio del documento stesso, per il pagamento dell'imposta e la trasmissione dei dati e documenti all'Amministrazione e per i relativi controlli.

All'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento

dell'importo del pagamento di imposta effettuato all'ufficio competente, con un minimo di lire mille e fino ad un massimo di trentamila lire per ogni singola operazione, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo.

L'azienda di credito che non versa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente, nel termine previsto al secondo comma, lettera *b*), l'imposta al cui pagamento è stata delegata deve corrispondere, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, una somma pari al due per cento degli importi non versati.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni può stabilirsi che il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto possa essere effettuato anche tramite gli uffici postali, secondo modalità stabilite con il medesimo decreto. Le condizioni per l'esecuzione del servizio saranno regolate con apposita convenzione.

Il personale del ruolo della carriera di concetto dei cassieri degli uffici del registro, i cui compiti sono stabiliti dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 270, può essere utilizzato per lo svolgimento delle altre mansioni previste per il personale della carriera di concetto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

In luogo delle dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contribuenti devono annotare, in apposite sezioni dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'ammontare dell'imposta, con i relativi elementi di calcolo, da versare ai sensi degli articoli 27 e 33 dello stesso decreto o delle eventuali eccedenze detraibili. La disposizione di questo comma si applica dalla data indicata nel decreto del Ministro delle finanze con il quale saranno stabiliti i termini e le modalità delle annotazioni.

L'onorevole Novellini ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma dell'articolo 12 con il seguente:

« I pagamenti di imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27, 30, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono effettuarsi oltre che presso i competenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto, anche presso gli uffici del Registro, nonché mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento dell'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega può essere conferita anche ad una delle Casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza della azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente ». (12. 4).

RUBBI EMILIO, *Relatore*. L'emendamento tende a modificare sensibilmente le disposizioni previste nel disegno di legge in esame; infatti, anziché aversi uno spostamento nella sede di pagamento della imposta sul valore aggiunto dagli uffici competenti alle banche ed eventualmente in un secondo momento e in seguito ad un decreto interministeriale, attraverso gli uffici postali, si darebbe, secondo il testo di questo emendamento, la facoltà al contribuente di optare tra il pagamento presso gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, il pagamento presso gli uffici del Registro, nonché mediante delega del contribuente ad aziende di credito. Il ministro ha dichiarato, nel corso della discussione sulle linee generali, che uno degli obiettivi che si intendono perseguire è quello di poter diversamente sfruttare le energie che gli uffici impegnano oggi nella riscossione dell'IVA, prevedendo che il contribuente paghi l'imposta tramite l'istituto di credito. Poiché ritengo che l'accoglimento dell'emendamento in esame finirebbe per ridurre o addirittura eliminare la possibilità di raggiungere tale obiettivo, sono assai perplesso circa l'opportunità di accoglierlo; mi rimetto comunque al parere del Governo.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Come giustamente ha affermato l'onorevole relatore, lo scopo essenziale delle disposizioni contenute nell'articolo 12 è quello di consentire il recupero di personale da adibire a funzioni di accertamento. Ciò po-

trà permetterci di affrontare con maggiori possibilità di successo la lotta contro la evasione dell'IVA. Prego pertanto l'onorevole Novellini di non insistere nell'emendamento.

NOVELLINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Usellini ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 12 dopo le parole: « ufficio competente » *sono aggiunte le seguenti*: « essa deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e deve contenere l'ammontare dell'imposta, con i relativi elementi di calcolo, da versare ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni » (12. 2).

« *Al secondo comma dell'articolo 12, sostituire le parole* rilasciare al contribuente apposito documento *con le altre* restituire al contribuente copia della delega debitamente vistata attestante » (12. 3).

Poiché il presentatore non è presente gli emendamenti si intendono ritirati.

GORIA. Faccio mio l'emendamento Usellini al secondo comma.

PRESIDENTE. L'onorevole Goria ha presentato il seguente emendamento connesso al precedente.

Sostituire il terzo comma dell'articolo 12 con il seguente:

« Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dalla azienda di credito delegata, i dati che devono essere contenuti sullo stesso documento, le modalità ed i tempi per il suo rilascio, per il pagamento dell'imposta e la trasmissione all'Amministrazione dei documenti e, su supporto elettromagnetico, dei dati utili al controllo delle operazioni. I contribuenti sono tenuti a fornire alle aziende di credito delegate tutti i dati utili alla esatta compilazione del documento di cui sopra » (12. 1).

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Gli emendamenti tendono a prevedere che il documento che le aziende di credito devono rilasciare contenga una serie di dati utili al Ministero delle finanze. Esso, inoltre, dimostra una apprezzabile comprensione da parte degli onorevoli proponenti rispetto ai problemi specifici dell'amministrazione finanziaria. Vi è tuttavia un delicato problema che mi preme segnalare: una delle difficoltà maggiori, per quanto riguarda l'articolo 17 della legge 576, era rappresentato dall'esatta definizione del ruolo dell'azienda bancaria.

Il testo venne redatto con ogni cautela per evitare che la banca assumesse la figura di agente della riscossione; se la banca assume questa figura in qualche maniera nascono, in base all'ordinamento vigente, problemi in ordine alle norme che gli agenti della riscossione debbono osservare sulla base della legge di contabilità generale dello Stato (ad esempio conto giudiziale, eccetera). Il testo è stato oggetto di una meticolosissima analisi, proprio al fine di evitare che le funzioni delle aziende di credito scivolino in una figura che non intendiamo far loro assumere onde evitare ostacoli molto notevoli. Preferiamo ripiegare su una formula che sembra ben venire incontro ad alcune esigenze di carattere documentale, ma senza correre il rischio della inapplicabilità, ad esempio, per qualche rilievo della Corte dei conti che vigila sull'osservanza delle norme di contabilità generale dello Stato nelle materie oggetto di provvedimenti legislativi.

Ritengo che, in una revisione generale dei sistemi della riscossione, in prospettiva talune norme della legge di contabilità generale possano essere riesaminate; oggi, gli esattori debbono provvedere al versamento diretto: i controlli ed i riscontri vengono effettuati con procedimenti elettronici che sono molto più sicuri di tutti i procedimenti manuali di un tempo; ma la legislazione è quella che è, ed allora io mi permetto di chiedere all'onorevole Goria di rinunciare all'emendamento, perché il *visto* da parte della banca su una copia della delega potrebbe configurare qualche cosa di più che non la semplice quietanza dal pagamento: quindi, anche in base ad osservazioni che mi sono adesso pervenute dai giuristi del nostro Ministero, sono costretto ad insistere sul testo del Governo perché capisco perfettamente gli intendimenti dei colleghi, ma abbiamo un margine di movimento estremamente limitato.

GORIA. Vorrei far presente al ministro, nel farmi carico dei problemi posti, che qualche giorno fa questa Commissione ha

votato un ordine del giorno che impegna il Parlamento a rivedere le norme sulla contabilità generale dello Stato. Fatta questa premessa, debbo dire che non ho nessuna difficoltà ad accettare l'invito del Governo sull'emendamento in esame, ma mi pare che possa darsi una diversa interpretazione di quanto, obiettivamente, può anche emergere da una lettura del testo molto attenta. Cioè, mi sembra che il termine « vistato » debba essere tradotto in due modi, nessuno dei quali, secondo me, tocca i problemi posti dal Ministro. È fuori di ogni discussione che la banca debba rilasciare al contribuente ricevuta dell'avvenuto pagamento (questo interrogativo non si pone neppure); che questo documento – e, mi si consenta, non solo e non tanto la copia restituita al contribuente, ma quella che rimane alla banca ed agli uffici – debba recare la firma del contribuente, costituisce l'elemento che ha indotto il collega Usellini a presentare l'emendamento; ma mi sembra che il termine « vistato » non vada tanto letto come certificazione che la banca rilascia, salvo quella d'uso dell'avvenuto pagamento, che è fuori discussione, quanto come previsione (e per altro non escludo che anche senza l'emendamento il tutto possa essere risolto: da qui la disponibilità al ritiro) del fatto che il contribuente in qualche modo metta una firma su un pezzo di carta.

Mi si consenta un discorso poco nobile: il contribuente non sa nulla o quasi nulla di contabilità generale dello Stato, però, di fatto, nel momento in cui è tenuto a mettere la firma sotto taluni dati, nasce in lui un maggiore impegno.

Non ho difficoltà a ritirare l'emendamento 12. 3 (purtroppo l'assenza del collega Usellini mi impone una parte non simpatica) se soprattutto il Governo, nella regolamentazione attenta delle caratteristiche del documento, in qualche modo prevederà che sullo stesso sia apposta la firma del contribuente, poiché questo è il motivo che ha spinto i proponenti alla presentazione dell'emendamento 12. 3.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Ringrazio l'onorevole Goria che, anche a nome del collega Usellini,i si rimette alle assicurazioni del Governo. È evidente che il Governo, è mosso dalle stesse preoccupazioni e quindi deve premunirsi con alcune garanzie; tuttavia, tenendo conto di delicate questioni che sottostanno alla definizione di funzioni come quelle che assegnamo oggi alle aziende di credito, sarei lieto se l'emendamento fosse ritirato, fermo restando che utilizzeremo tutte le possibilità a nostra disposizione per realizzare il massimo di quanto è nel comune intendimento dell'onorevole Goria e del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Goria insiste sull'emendamento 12. 1 ?

GORIA. Credo che valga la pena di chiarire il pensiero sull'argomento.

La modifica proposta dall'emendamento 12. 1 ha tre motivi di interesse. Innanzitutto, esso invita implicitamente il Governo, nel momento in cui con decreto definirà le caratteristiche del documento, a valutare questo aspetto; si tratta di lasciare al Governo dei margini di libertà, quindi, al limite, si tratta di una testimonianza di fiducia. Si chiede che venga prevista la raccolta di dati che serviranno alle finalità che questa mattina, molto bene, ha esposto il Ministro delle finanze: cioè non tanto ad un controllo (che deve essere effettuato sui registri e le fatture del contribuente) quanto alla elaborazione di serie statistiche, indicatori che possano da un lato costringere il contribuente ad un comportamento sempre più corretto; dall'altro lato a mettere gli uffici in condizione di cogliere alcune eccezioni che, non punibili chiaramente a priori, meritano però accertamento. È opportuno anche ricordare come, a mio avviso, oltre ai dati del versamento, sarebbero di estremo interesse due numeri: sulle vendite e gli acquisti progressivi. Perché progressivi ? Perché, chiaramente, si risolverebbe il problema delle non denunce. Non mi pare che il cogliere l'occasione di un intervento del sistema creditizio su alcuni fatti economicamente rilevanti per la raccolta dei dati statistici possa configurarne la fusione con quella di agente della riscossione, salve le valutazioni della Corte dei conti che non sempre sono in sintonia con le decisioni del Governo.

In merito alla seconda osservazione, si tratta di formalizzare la trasmissione dei dati su supporto elettromagnetico il che sembra quanto mai opportuno.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Il Governo accetta l'inserimento della formula attuale del quarto comma dell'articolo 12

delle parole: « i dati che devono essere contenuti nello stesso documento ».

Per il resto il Governo mantiene la sua preferenza per la dizione attuale. Il Governo, poi, terrà conto di tutte le possibilità onde ottenere il maggior numero di dati utili.

Non pare opportuna al Governo la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'emendamento 12. 1 perché sembra stabilire un obbligo del contribuente nei confronti delle aziende di credito. Il combinato del primo comma dell'articolo 12 con il terzo comma dello stesso articolo stabilisce una sola funzione dell'azienda di credito: l'azione di pagamento.

Pregherei poi di non insistere sul supporto elettromagnetico, anche perché in seguito potremmo arrivare a prevedere che tutto venga fatto attraverso terminali. Non mi pare opportuno specificare determinazioni tecniche anche perché esse vincolerebbero a tecnologie che possono invecchiare rapidamente.

È più comodo perciò far rientrare nella facoltà del Governo, di regolare e stabilire il tipo di supporto più utile alla amministrazione.

GORIA. Non sono in contrasto con la richiesta di ritirare l'ultimo paragrafo dell'emendamento. Mi rendo perfettamente conto della delicatezza della funzione in questa situazione. Ma il ministro mi consenta di dire che per il supporto elettromagnetico non si tratta soltanto di una rigidità ma di un fatto di costi. Infatti questi documenti devono essere « pestati su una tastiera » per cui vorrei sapere se questo costo di personale è compreso nel compenso.

Credo che la trasmissione dei dati e dei documenti possa essere risolta dalle banche che avranno il compito di impacchettare le copie delle ricevute e consegnarle al più vicino ufficio IVA. Ora una volta tranquillizzato che l'operazione non comporterà un aumento di spesa posso ritirare senz'altro l'emendamento.

Avuta cioè tranquillità su questo piano che, in termini di lire, comporterebbe qualche zero non indifferente, mi dispongo ad accogliere ben volentieri l'invito del Governo.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Do all'onorevole Goria l'assicurazione più formale. Ho già detto questa mattina che mi assumo qualche responsabilità nel proporre al Parlamento una decisione non ancora callaudata da accordi bilaterali. Comunque ritengo che abbiamo fatto il nostro dovere ed abbiamo creduto che le banche, oltre alla loro tipica attività, svolgono una funzione di carattere pubblico molto importante ed è giusto che sia posto a loro carico un servizio utile alla collettività il cui prezzo fissiamo per legge. Ripeto, all'onorevole Goria, che non c'è alcuna correlazione fra il tipo di supporto e la misura del compenso.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato la seguente formulazione sostitutiva di quella proposta dall'emendamento 12.1.

« Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dalla azienda di credito delegata, i dati che devono essere contenuti nello stesso documento, le modalità per il rilascio del documento medesimo, per il pagamento dell'imposta, per la trasmisisone dei dati e documenti all'Amministrazione e per i relativi controlli ».

GORIA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 12. 1 nel testo testé formulato.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Novellini e Colucci hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al quarto comma dopo la parola: « operazione » *sopprimere le parole*: « da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo ». *Dopo il punto vanno aggiunte le parole*: « tale commissione è a totale carico del contribuente che effettua il versamento » (12. 5).

Al sesto comma, terzo rigo, sostituire la parola: « può », *con la parola*: « deve » (12. 6).

COLUCCI. Li ritiriamo.

PRESIDENTE. L'onorevole Usellini ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma aggiungere, in fine, le parole:

« All'azienda di credito delegata compete una commissione nella misura di lire

cinquemila per ogni singola operazione relativa ai contribuenti che presentano la delega con saldo a loro credito, da trattenere sull'ammontare dei pagamenti delegati all'azienda di credito nel mese o nei successivi se l'importo è insufficiente » (12. 8).

In assenza del proponente dichiaro decaduto l'emendamento di cui è stata data lettura.

L'onorevole Usellini ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere in fine il seguente comma:

« I contribuenti devono conservare, in allegato ai registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, copia della delega di cui al secondo comma del presente articolo » (12. 7).

GORIA. Lo faccio mio, perché mi pare che risponda all'esigenza di migliorare il controllo, comunque mi rimetto totalmente alle dichiarazioni del Governo.

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Mi rimetto al parere del Governo, atteso che il contenuto dell'emendamento implica ulteriori adempimenti a carico dei contribuenti, sulla cui validità ed opportunità possono essere espressi giudizi anche favorevoli, ma che, essendo aggravi ulteriori, devono essere inseriti nel testo legislativo soltanto nel caso in cui il Governo li ritenga essenziali.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Apprezzo l'intendimento dell'emendamento, ho soltanto da fare osservare che il documento da conservare non è tanto la copia della delega, quanto il documento che viene rilasciato dall'azienda di credito delegata. Questo obbligo dunque non è necessario, pertanto mi rimetto alla Commissione.

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Per i contribuenti che non hanno contabilità semplificata sorge l'obbligo della conservazione del documento agli effetti del codice civile, mentre per i contribuenti che hanno la contabilità semplificata può non sorgere l'obbligo della conservazione del documento.

ANTONI. Credo che tra gli scopi ci sia quello di rendere più semplice il problema di cui ci stiamo occupando; comunque, indubbiamente il contribuente ha l'interesse di provare il pagamento. Viceversa, la distruzione non può di per sé costituire un danno all'aministrazione in quanto ha altre fonti su cui basare l'accertamento. Comunque, a questo punto, penso che la Commissione farebbe bene ad evitare di fissare un altro onere per il contribuente.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere all'onorevole Goria, se insiste per la votazione dell'emendamento 12. 7.

GORIA. Ririto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 con la modifica adottata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

Nel secondo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dopo le parole « e successive modificazioni » sono aggiunte le parole: « nonché ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni ».

Nel quinto comma dello stesso articolo la parola « cinquecento » è sostituita dalla parola « mille ».

Con il decreto previsto dal terzo comma del predetto articolo sono altresì stabilite le modalità per la trasmissione all'Amministrazione dei dati e dei documenti relativi ai pagamenti effettuati in Tesoreria.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e telecomunicazioni, può stabilirsi che il pagamento della imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta in base alla dichiarazione, ad esclusione di quella applicabile sui redditi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, possa essere effettuato anche tramite gli uffici postali secondo modalità determinate con il

decreto medesimo. Le condizioni per l'esecuzione del servizio saranno regolate da apposita convenzione.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Colucci ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo 13-bis:

ART. 13-*bis*.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente, della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, si applicano anche nei confronti degli impiegati del Ministero delle finanze assunti nel ruolo indicato dal primo comma dell'articolo 2 del citato decreto presidenziale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con decorrenza anteriore alla entrata in vigore del medesimo decreto del Presidenza della Repubblica n. 319 » (13. 0. 1).

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Mi rimetto al parere del Governo.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Si tratta di una disposizione che riguarda la carriera e quindi il trattamento economico di una parte del personale. Vorrei pregare gli onorevoli proponenti di ritirare il loro emendamento, perché ogni qual volta che con disposizioni particolari, sia pure con finalità apprezzabili, si toccano questioni di pubblico impiego, si creano situazioni spinose.

Il Governo è stato anche ammonito a non prendere iniziative particolari e settoriali; chiede pertanto che l'emendamento venga ritirato.

COLUCCI. Ririto l'emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

Le disposizioni degli articoli 12 e 13 hanno effetto dal 1° gennaio 1977.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Rubbi, ed il Governo propongono la seguente modifica al titolo del provvedimento: « *aggiungere le parole* altre disposizioni in materia tributaria ».

Se non vi sono obiezioni il titolo rimane così integrato.

(*Così rimane stabilito*).

Gli onorevoli Bernardini, Toni, Sarti, Antoni, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VI Commissione Finanze e tesoro,

considerato che i contribuenti ai quali in conseguenza della rideterminazione dell'imposta per i redditi cumulati dal 1974 viene ad essere attribuito un reddito inferiore a lire 4.000.000 e dei coniugi che nell'anno 1974 hanno conseguito complessivamente redditi imponibili compresi fra i 4 e 5 milioni, non viene riconosciuta la ulteriore detrazione di lire 36.000 prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384

invita il Governo

a considerare l'opportunità di regolare adeguatamente la materia nel quadro di provvedimenti fiscali complessivi in corso di presentazione o in altri provvedimenti di carattere generale in corso di adozione.

0/488/4/6 BERNARDINI, TONI, SARTI, ANTONI.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui

redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria » (488):

Presenti	31
Votanti	30
Astenuti	1
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*)

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Bacchi, Bellocchio, Bernardini, Bernini Lavezzo Ivana, Castellucci, Cirasino, Citterio, Colucci, Conchiglia Calasso Cristina, D'Alema, Garzia, Giura Longo, Goria, Gottardo, Grassi Bertazzi, Mannino, Martinelli, Novellini, Pavone, Savino, Pumilia, Quattrone, Rubbi Emilio, Sarti Scarlato, Sgarlata, Toni, Usellini e Pellizzari.

Si è astenuto:

Gunnella.

La seduta termina alle 18.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO